

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 maggio 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 40.

Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48, (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73, (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali) Pag. 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 «Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41.

Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49 ... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 42.

Integrazione alla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 «Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione» Pag. 9

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 43.

Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 37 Pag. 10

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 44.

Contributo straordinario della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del «Centro di documentazione e di sviluppo dei diritti dei cittadini» nel comune di Casalecchio di Reno Pag. 11

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1997, n. 45.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1996 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1997, n. 46.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 Pag. 12

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 1.

Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni e integrazioni Pag. 12

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998, n. 2.**Istituzione, composizione e funzionamento del Consiglio dei sanitari** Pag. 12**LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998, n. 3.****Proroga del regime di salvaguardia dei parchi regionali** Pag. 15**REGIONE UMBRIA****LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1998, n. 3.****Ordinamento del sistema sanitario regionale** Pag. 16**REGIONE LAZIO****LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 42.****Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio** Pag. 23**LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 43.****Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano del Pineto di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21 e modifica della perimetrazione** Pag. 30

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 40.

Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48, (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73, (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 59 del 23 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

FINANZA, CONTABILITÀ E GESTIONE

Art. 1.

Finanza locale

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
2. La legge riconosce agli enti locali autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse nell'ambito della legislazione vigente.
4. Gli enti locali determinano, per i servizi pubblici, nei limiti della legge, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. La Regione, qualora preveda per legge casi di gratuità nei servizi di competenza degli enti locali, ovvero fissi prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, deve garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. I principi di cui al presente Capo si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di revisione degli enti locali.

Art. 3.

Bilancio

1. Gli enti locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo, redatto in termini di competenza, osservando, per ciascuno degli anni interessati, i principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione di parte corrente, come definita al comma 7, non può presentare un disavanzo.
2. Gli stanziamenti nel bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi.
3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
4. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno, rappresenta l'unità temporale di gestione e corrisponde al primo anno del bilancio pluriennale. Dopo il 31 dicembre non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

5. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica; sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

6. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità.

7. Il bilancio pluriennale di previsione è deliberato per ciascuno degli anni interessati in pareggio finanziario complessivo. Per quanto riguarda la situazione di parte corrente, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le Comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.

Art. 4.

Programmazione

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) è sostituito dal seguente:

«1. Al bilancio pluriennale è allegata una relazione previsionale e programmatica, redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione di parere espresso dalle associazioni degli enti locali. Detto schema, e le sue eventuali modifiche, sono approvati non oltre il 30 giugno dell'anno precedente all'esercizio di riferimento».

2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 48/1995 è sostituito dal seguente:

«2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale, nel senso che riguarda le risorse complessivamente disponibili ed il quadro generale degli impieghi. Essa illustra anzitutto le caratteristiche generali dell'ente e, inoltre, le risorse disponibili, individuando le fonti di finanziamento ed i relativi vincoli.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 48/1995 è inserito il seguente:

«2-bis. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi ed eventualmente per progetti.»

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 48/1995 è inserito il seguente:

«2-ter. Il programma è un insieme coordinato di attività, finalizzate al conseguimento di specifici obiettivi di amministrazione dell'ente locale ed il progetto ne costituisce una specificazione.»

5. Il regolamento regionale di cui all'art. 10 disciplina le modalità per l'analisi della compatibilità degli investimenti previsti dagli enti locali nella parte della relazione previsionale e programmatica a ciò dedicata, con le priorità stabilite a livello regionale.

Art. 5.

Principi di gestione del bilancio

1. La gestione di ciascun programma o progetto è affidata ad un responsabile, che risponde della correttezza amministrativa e dell'efficienza con le quali utilizza le risorse assegnate e della realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Gli enti locali rispettano, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili previste dal regolamento regionale di cui all'art. 10.

Art. 6.

Rendicontazione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione del primo anno del triennio avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio ed è deliberato dall'organo rappresentativo dell'ente entro il 30 giugno dell'anno seguente all'esercizio finanziario di riferimento.

2. Il conto del bilancio dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo. Al conto del bilancio è annessa una tabella dei parametri gestionali dei servizi degli enti, che la Regione elabora e restituisce agli enti, classificati per tipologia, come riferimento utile per valutazioni aggregate dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.

3. Il conto del patrimonio rileva i risultati di gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

4. L'organo esecutivo dell'ente accompagna il rendiconto con una relazione nella quale, con riferimento ai programmi ed agli eventuali progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica, indica il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, analizza e motiva gli scostamenti rispetto alle previsioni, indicando le misure correttive intraprese, ed esprime valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione dell'ente.

Art. 7.

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è un processo tramite il quale i responsabili dei programmi o dei progetti, in collaborazione e continuo confronto con gli organi dell'ente, verificano periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, valutano l'efficienza con la quale avviene la gestione e l'efficacia dell'azione amministrativa e, in funzione dei risultati di tali riscontri, assumono eventuali provvedimenti correttivi della gestione.

2. Sono strumenti del controllo di gestione un sistema di contabilità analitica dei costi, integrato con informazioni extracontabili relative alle risorse impiegate, comprese quelle a utilizzo pluriennale, ai volumi dei servizi realizzati, alle loro caratteristiche qualitative, ai preventivi dei servizi, ove ciò rilevi, e all'efficacia dei programmi intrapresi.

3. Le caratteristiche del controllo di gestione sono determinate nel regolamento di contabilità e di organizzazione degli enti, nel rispetto dei criteri di massima approvati dalla Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali, al solo fine di garantire omogeneità alle informazioni di base che saranno elaborate, a fini conoscitivi, a livello regionale.

4. Le informazioni annualmente elaborate dal controllo di gestione degli enti, con le modalità che saranno stabilite nei regolamenti di contabilità e di organizzazione degli enti stessi, sono utilizzate per la relazione annuale redatta dall'esecutivo ai sensi dell'art. 6, comma 4, e per le valutazioni sulla dirigenza degli enti.

Art. 8.

Revisione

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un apposito organo, eletto dagli organi rappresentativi degli enti locali.

2. Con il regolamento regionale di cui all'art. 10 sono stabiliti la composizione, le funzioni, i requisiti, le cause di incompatibilità, la durata, le modalità di funzionamento, le responsabilità ed i criteri per la determinazione del compenso dell'organo di revisione.

Art. 9.

Tesoreria

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria, affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività ai sensi di legge.

2. Con il regolamento regionale di cui all'art. 10 sono stabiliti, nell'ambito della legislazione vigente, l'oggetto e le modalità di affidamento del servizio e le responsabilità del tesoriere.

Art. 10.

Regolamento regionale

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, proposto dalla Giunta regionale sentite le associazioni degli enti locali.

Art. 11.

Norme transitorie

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, per l'anno 1998 gli enti locali approvano il bilancio entro il 28 febbraio 1998, con le modalità di cui all'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Limitatamente all'anno 1998, per la gestione provvisoria e per l'esercizio provvisorio si applicano le norme di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

3. Per l'anno 1998, l'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. 15 della legge regionale n. 48/1995, sono limitate alla «Scheda relativa ad un investimento per lavoro pubblico», di cui agli allegati A e B della deliberazione della Giunta regionale n. 2228 del 23 giugno 1997 (Approvazione dello schema di relazione previsionale e programmatica dei comuni e delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48).

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1993, N. 73, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1994, N. 41

Art. 12.

Modificazioni all'art. 17

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 41, è sostituita dalla seguente:

«a) gli statuti dell'ente, i regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, la relazione previsionale e programmatica, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il conto consuntivo, nonché gli atti delle Giunte e dei Direttivi che tali organi intendano di propria iniziativa sottoporre alla Commissione;».

2. La lett. e) del comma 1 ed il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 73/1993, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 41/1994, sono abrogati.

Art. 13.

Modificazioni all'art. 18

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1993, come sostituito dal comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 41/1994, è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggetti al controllo di legittimità, secondo le modalità previste dalla presente legge, i seguenti atti degli enti di cui all'art. 1 diversi dai comuni e dalle Comunità montane:

- a) bilancio di previsione, variazioni allo stesso e conto consuntivo;
- b) statuto dell'ente;
- c) regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile.»

2. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1993, come sostituito dal comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 41/1994, è abrogato.

Art. 14.

Modificazioni all'art. 19

1. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 73/1993, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale n. 41/1994, è sostituito dal seguente:

«5. Le richieste di cui all'art. 17, comma 1, lettere b) e c), devono essere presentate al segretario dell'ente entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della deliberazione che s'intende sottoporre a controllo. Il rappresentante dell'ente provvede a trasmettere alla Commissione, entro il termine di cui al comma 4, le precitate richieste unitamente alle relative deliberazioni e alle proprie controdeduzioni.»

Art. 15.

Modificazioni all'art. 27

1. Il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 73/1993, come sostituito dall'art. 20 della legge regionale n. 41/1994, è sostituito dal seguente:

«2. La trasmissione alla Commissione delle deliberazioni dichiarate urgenti e sottoposte a controllo ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza. In caso di deliberazioni sottoposte al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) e c), la trasmissione ha luogo entro cinque giorni dalla data della richiesta, a pena di decadenza.»

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 dicembre 1997

VIÉRIN

98R0111

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 «Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 122 del 12 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 20

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 20 del 1994 è sostituita dalla seguente:

«a) conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, affidato ad Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., di seguito denominata Artigiancassa, a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, e conferimenti per il concorso all'abbattimento del tasso di interesse praticato su prodotti finanziari da Artigiancassa stessa istituiti.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 20 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì a società affidatarie della gestione di provvedimenti pubblici agevolati, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 20

1. L'art. 12 della legge regionale n. 20 del 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. *Conferimenti all'Artigiancassa.* — 1. I conferimenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 11 potranno essere destinati:

a) al concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese artigiane ed alle loro forme consortili, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

b) all'abbattimento del tasso di interesse praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti, in particolare per l'allargamento della base produttiva, per l'adeguamento tecnologico e ambientale delle imprese, per il miglioramento della struttura finanziaria aziendale, per lo sviluppo del credito all'esportazione.

2. I conferimenti, in un'unica soluzione, sono deliberati dalla Giunta regionale, sulla base delle specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale di cui all'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni.

3. I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.

4. L'Artigiancassa vigila, anche attraverso gli istituti e le aziende di credito finanziatori, sulla effettiva destinazione dei finanziamenti agevolati e sulla loro rispondenza alle finalità pubbliche perseguite.

5. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di gestione degli interventi dell'Artigiancassa a norma della legislazione vigente.

6. La Giunta regionale determina:

a) la misura del contributo in conto interessi ed in conto canoni per la gestione del fondo istituito ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed affidato in gestione all'Artigiancassa a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489;

b) le tipologie degli interventi finanziari attivati dall'Artigiancassa su cui la Regione intende intervenire e la relativa misura dell'abbattimento del tasso di interesse praticato.»

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L. 900.000.000 per l'esercizio 1997, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86350 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo» del Bilancio per l'esercizio 1997 e pluriennale 1997/1999, secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 18 dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale 24 aprile 1997, n. 8, di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.

2. Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono approvate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 dicembre 1997

LA FORGIA

98R0222

LEGGI REGIONALI 10 dicembre 1997, n. 41.

Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 122 del 12 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, la razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, attraverso interventi atti a promuovere:

a) la riqualificazione e la valorizzazione del commercio nei centri storici e nelle aree urbane a vocazione commerciale, attraverso la promozione di metodologie finalizzate alla realizzazione di iniziative comuni fra Enti locali ed operatori privati. In particolare la Regione sostiene l'integrazione tra gli interventi degli Enti locali e quelli delle imprese che operano negli ambiti territoriali prescelti, mediante la promozione e l'agevolazione di programmi individuati secondo i criteri di cui all'art. 10;

b) l'assistenza tecnica;

c) l'ammodernamento e l'evoluzione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

d) l'introduzione di metodologie e di sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità nei processi di fornitura e nell'erogazione di servizi e prodotti.

Art. 2.

Programmazione degli interventi

1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva un programma pluriennale degli interventi previsti dalla presente legge stabilendo:

a) le misure dei contributi, che non possono superare i 100.000 ECU nel corso del triennio a favore di ciascuna impresa beneficiaria, salvo successive variazioni al suddetto limite da parte della UE;

b) le spese ammissibili per gli interventi di cui al Titoli III e IV;

c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7;

d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;

e) le priorità;

f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità;

g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.

2. La relativa deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 3.

Iniziative finanziabili

1. La Regione concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito mediante:

a) la concessione di contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio;

b) il conferimento di contributi finalizzati alla concessione da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla lettera a).

2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti fra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi.

3. La Regione concede altresì contributi per:

a) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici, con priorità alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree commerciali di pregio;

b) la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera a) che possono ricomprendere anche opere di riqualificazione dei punti di vendita all'interno delle aree e di arredo urbano delle aree medesime.

Dette iniziative devono essere promosse sulla base della concertazione tra soggetti pubblici e privati, singoli e associati, e devono consistere in un insieme sistematico e coordinato di interventi che concorrono alla valorizzazione commerciale delle aree prescelte;

c) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali;

d) la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, della innovazione tecnologica e organizzativa;

e) la promozione e la diffusione presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria;

f) la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;

g) la certificazione di sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi.

Art. 4.

Gruppo di valutazione tecnica

1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dai Titoli III e IV è costituito, con atto dell'Assessore competente in materia di commercio, un apposito Gruppo di valutazione tecnica composto da un dirigente, che lo presiede, e da esperti, fino a un massimo di cinque, nelle materie oggetto del programma di cui all'art. 2.

Art. 5.

Destinatari dei contributi

1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa nella regione Emilia-Romagna:

a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

b) i consorzi e le società anche in forma cooperativa, o gruppi di operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie imprese, eventualmente con la partecipazione di Enti locali, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3;

c) gli enti locali, limitatamente agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme associate;

d) le società, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di enti locali;

e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, costituiti al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;

f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti da almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;

g) le strutture operative promosse dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale nel settore del commercio e dei servizi per la realizzazione degli interventi di cui ai Titoli III e IV.

2. Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle aventi un numero complessivo di addetti non superiore a quaranta.

3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi di cui ai Titoli III e IV della presente legge è destinato a imprese commerciali aventi un numero complessivo di addetti non superiore a dieci e a loro forme associative, nonché ai loro consorzi o società anche in forma cooperativa e, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, anche a forme associative di imprese commerciali costituite in misura prevalente da imprese con meno di dieci addetti.

4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui alla lettera e) del comma 1 per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ad una o più categorie economiche di cui al comma 2, ivi comprese quelle del settore turismo.

5. I soggetti di cui al comma 4 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;

b) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione.

6. La Giunta regionale nomina il Presidente del Collegio sindacale delle cooperative e dei consorzi fidi di primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali.

TITOLO II

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA

Art. 6.

Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi

1. I contributi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, finalizzati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia, sono concessi ai consorzi e alle cooperative di garanzia in base ai seguenti criteri:

a) in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda;

b) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistente alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistente nell'esercizio precedente, nonché in proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonché da attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli aderenti che abbiano contribuito alla formazione di depositi cauzionali o fondi fidejussori integrativi.

2. Con lo stesso atto di cui all'art. 2 la Giunta regionale stabilisce le misure dei contributi e le percentuali di riparto dei medesimi in relazione ai criteri di cui al comma 1.

3. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi devono essere prioritariamente da questi destinati all'incremento del fondo di garanzia finanziato.

Art. 7.

Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati

1. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi con gli stessi criteri e procedure di cui all'art. 6.

2. Nell'atto di concessione viene stabilito il termine entro il quale le cooperative e i consorzi di garanzia individuano le imprese destinatarie del contributo e il termine trascorso il quale si procede al recupero dei fondi inutilizzati dal consorzio o dalla cooperativa di garanzia, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.

Art. 8.

Assegnazione dei contributi alle imprese associate

1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7 a favore delle imprese, escluse quelle del settore turismo, che utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa, e l'acquisizione delle relative aree;

b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.

2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli investimenti.

3. Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.

4. Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede legale ed operativa in Emilia-Romagna, per strutture ubicate nel territorio regionale.

Art. 9.

Misure dei contributi alle imprese associate

1. Il contributo all'impresa associata non può essere superiore a cinque punti, su riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, per finanziamenti a medio e lungo termine. La misura del contributo massimo è comunque determinata annualmente dalla Giunta regionale.

2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree comprese nell'Obiettivo 5/b dei fondi strutturali comunitari nonché nei rimanenti territori compresi nelle Comunità montane.

3. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti fissati dai commi 1 e 2.

TITOLO III INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA

Art. 10.

Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale

1. I contributi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 dell'art. 3 sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *g)* del comma 1 dell'art. 5 per interventi concernenti:

- a)* riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;
- b)* coordinamento e gestione delle attività concernenti: iniziative promozionali e commerciali, orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie;
- c)* miglioramento dell'arredo urbano;
- d)* sistemazione e riqualificazione di aree mercatali.

2. I programmi di intervento di cui alla lettera *b)* del comma 3, dell'art. 3 sono approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Provincia competente. Le procedure per la formazione dei medesimi nonché i contenuti delle convenzioni che regolano i rapporti fra i diversi soggetti partecipanti sono stabiliti dalla Giunta regionale nel programma di cui all'art. 2.

Art. 11.

Progetti per l'assistenza tecnica

1. I progetti di cui alla lettera *d)* del comma 3 dell'art. 3 possono essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'art. 5.

2. I progetti di cui al comma 1 riguardano:

- a)* l'assistenza tecnica a carattere continuativo;
- b)* l'assistenza tecnica finalizzata ad interventi specifici, con particolare riferimento a:
 - 1) sviluppo di analisi e di servizi di supporto riguardanti la riqualificazione e la costituzione di forme associative;
 - 2) interventi a favore delle singole imprese per l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e nelle tecniche di vendita o di ristorazione;
 - 3) interventi a favore delle singole imprese per analisi di mercato, innovazioni della gestione aziendale, logistica, analisi di produttività e strategie di marketing aziendale, finalizzati anche alla specializzazione aziendale;
 - 4) costituzione e aggiornamento di banche dati, indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali.

TITOLO IV INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE

Art. 12.

Studi di valutazione

1. Per le finalità di cui alla lettera *e)* del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che intendono verificare opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualità, attraverso adeguati studi di valutazione.

2. Gli studi di valutazione devono essere finalizzati alla verifica degli scostamenti fra l'organizzazione aziendale esistente e quanto previsto dalle normative EN (Norme europee) 29000 e relativi criteri ope-

rativi applicativi per i servizi UNI (Ente italiano di unificazione) ISO (Organizzazione internazionale di normalizzazione) 9004/2 e successive modificazioni.

3. Gli studi devono definire, partendo da un'analisi della reale situazione aziendale, il programma degli interventi necessari per attuare il sistema di qualità aziendale.

Art. 13.

Sistemi di qualità aziendale

1. Per le finalità di cui alla lettera *f)* del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che realizzano sistemi di qualità aziendale in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.

2. La conformità del sistema di qualità alla normativa di riferimento EN 29000 e successive modificazioni viene accertata da valutatori accreditati presso istituti di certificazione per il commercio, turismo e servizi ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 14.

Attività finanziate

1. Sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità, secondo la normativa della serie UNI EN 29000 e successive modificazioni.

2. Le iniziative comprendono la fase di elaborazione del manuale di qualità, la fase di attuazione del sistema progettato in tutte le sue componenti, comprensiva di procedure organizzative, procedure operative, istruzioni, documenti di registrazione della qualità, sistemi e strumenti di misura e controllo, per il monitoraggio e la verifica dei processi di progettazione, erogazione e fornitura del servizio, compreso il controllo finale del servizio erogato al cliente. Fra le iniziative vanno compresi l'impiego di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione e l'addestramento del personale.

3. Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 12.

Art. 15.

Contributi per la certificazione del sistema di qualità

1. Per le finalità di cui alla lettera *g)* del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che intendono certificare il proprio sistema di qualità.

2. La Regione finanzia la spesa che i destinatari dei contributi devono sostenere per il primo rilascio di certificazioni da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.

Art. 16.

Attività di sensibilizzazione e informazione

1. Per le finalità di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 1, la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione, mirate alle piccole e medie imprese, sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di:

- a)* attuazione di sistemi di qualità aziendale;
- b)* certificazione di sistemi di qualità.

2. La Regione, per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1, può:

a) stipulare convenzioni con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del commercio, del turismo e dei servizi e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per promuovere iniziative comuni;

b) avvalersi di imprese o di professionisti con provata competenza ed esperienza nella materia della qualità.

3. La Regione può altresì concorrere con propri contributi a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti indicati al comma 2, nell'ambito delle materie indicate dal presente articolo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.
Controlli

1. La Regione svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti per la concessione dei contributi e acquisisce la documentazione che illustra le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti.

Art. 18.
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 19.
Variazione di bilancio

1. Per l'esercizio 1997, agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 e alla lettera b) del comma 3 dell'art. 3, ammontanti complessivamente a L. 3.101.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 «Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo» del Bilancio per l'esercizio 1997 secondo l'esatta destinazione recata dalle voci nn. 4 e 8 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale 24 aprile 1997, n. 8.

2. Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 20.
Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49, concernente interventi nel settore del commercio;

b) l'art. 13 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 19.

Art. 21.
Norma transitoria

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 1997, conservano efficacia le domande presentate a norma della legge regionale n. 49 del 1994.

Art. 22.
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 dicembre 1997

LA FORGIA

98R0223

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 42.

Integrazione alla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 «Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione».

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 125 del 16 dicembre 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Integrazione di articolo

1. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. In caso di scioglimento del consorzio fidi, i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti, nonché le somme maturate a titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione.».

Art. 2.
Inserimento di articolo

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 22 del 1990 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7-bis. *Contributi integrativi*. — 1. La Regione può, in relazione all'operatività conseguita dal consorzio, integrare il fondo consortile di cui all'art. 7 mediante la concessione di contributi.

2. La Giunta regionale determina le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli di destinazione.

3. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile devono essere prioritariamente destinati all'incremento del fondo stesso e potranno essere eventualmente utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso.».

Art. 3.
Norme finanziarie per l'esercizio 1997

1. Per l'esercizio 1997, agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 7-bis della legge regionale n. 22 del 1990, inserito dalla presente legge, e ammontanti complessivamente a L. 2.000.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86500 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in

corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo» del bilancio per l'esercizio 1997, secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale 24 aprile 1997, n. 8.

2. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa:

a) variazioni in aumento:

Cap. 21222 «Contributi per l'integrazione del fondo consortile del Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (art. 7, legge regionale 23 marzo 1990, n. 22)» (CNI)

Stanziamento di competenza	L. 2.000.000.000
Stanziamento di cassa	» 2.000.000.000

b) variazioni in diminuzione:

Cap. 865000 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo»:

Stanziamento di competenza	L. 2.000.000.000
Stanziamento di cassa	» 2.000.000.000

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 dicembre 1997

LA FORGIA

98R0224

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 43.

Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 37.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 125 del 16 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito nel settore agricolo.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) concede contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese agricole socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;

b) concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle imprese agricole socie;

c) concede contributi per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate.

Art. 2.

Caratteristiche dei consorzi fidi e cooperative di garanzia

1. Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi sono costituiti da imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado.

2. Alla cooperativa o al consorzio possono aderire quali sostenitori anche enti pubblici e organismi privati.

3. Le cooperative o consorzi cui sono rivolti gli interventi di cui all'art. 3 devono:

a) avere sede operativa nel territorio regionale;

b) essere regolati da uno statuto;

c) avere fini di mutualità tra gli aderenti;

d) concedere garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

4. Per poter beneficiare dell'intervento regionale lo statuto della cooperativa o del consorzio deve stabilire, tra l'altro, che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1.

Art. 3.

Contributi regionali

1. Il contributo regionale di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 è concesso in misura proporzionale:

a) al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti;

b) all'importo globale delle operazioni di finanziamento, garantite dalle cooperative e dai consorzi, ed effettivamente erogate o in essere alla chiusura dell'esercizio precedente alla data di presentazione della domanda.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può eccedere il valore del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti complessivamente dai soci, dagli enti pubblici sostenitori e dai privati.

3. Il concorso di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 è concesso secondo criteri stabiliti annualmente dalla Giunta regionale.

4. Il contributo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 è fissato nella misura massima del trenta per cento della spesa ammissibili.

5. La partecipazione finanziaria regionale comporta:

a) per il credito a breve termine, una durata massima di dodici mesi nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria vigente all'atto della concessione;

b) per il credito a medio termine, una durata massima di cinque anni e il rispetto dei criteri di ammissibilità, delle limitazioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria che disciplina gli aiuti agli investimenti delle aziende agricole.

6. La Giunta regionale, relativamente alle operazioni di cui al comma 5, determina:

a) le azioni ammissibili;

b) l'intensità massima dell'aiuto;

c) la durata del prestito nel rispetto del massimale previsto;

d) le eventuali priorità territoriali.

7. La garanzia prestata dagli organismi di cui alla presente legge deve essere computata ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il credito a breve termine e per il credito a medio termine.

Art. 4.

Modalità attuative

1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce:

- a) il numero minimo di produttori aderenti all'organismo di garanzia;
- b) le misure dei contributi regionali;
- c) i criteri specifici per l'ammissione ai contributi e le modalità di erogazione dei contributi stessi;
- d) i termini per la presentazione delle domande e le priorità per la loro valutazione;
- e) i criteri cui gli organismi di garanzia devono attenersi nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate, nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 5.

Scioglimento o liquidazione degli organismi collettivi di garanzia

1. Nel caso di scioglimento o di liquidazione del consorzio o della cooperativa, il rappresentante legale, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo competente, comunica immediatamente alla Giunta regionale i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.

2. Eventuali finanziamenti regionali versati e non utilizzati devono essere restituiti alla Regione.

Art. 6.

Controlli e sanzioni

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di controllo sugli organismi beneficiari dei contributi regionali al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate ai sensi della presente legge e delle disposizioni comunitarie.

2. Eventuali variazioni di statuto devono essere comunicate immediatamente alla Giunta regionale, per le verifiche circa la permanenza dei requisiti previsti per il finanziamento.

3. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:

- a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione;
- b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui alla presente legge.

Art. 7.

Pubblicità degli atti regionali

1. Sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione le deliberazioni della Giunta regionale previste al comma 6 dell'art. 3, al comma 1 dell'art. 4 e al comma 3 dell'art. 6.

Art. 8.

Esame comunitario

1. I contributi della presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione UE del regime di aiuti in essa previsti.

2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti per il settore agricolo.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponi-

bilità mediante specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

Art. 10.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 14 aprile 1995, n. 37 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nei settori agricolo e agro-alimentare).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 dicembre 1997

LA FORGIA

98R0225

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 44.

Contributo straordinario della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del «Centro di documentazione e di sviluppo dei diritti dei cittadini» nel comune di Casalecchio di Reno.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 125 del 16 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione Emilia-Romagna concorre alla realizzazione del «Centro di documentazione e di sviluppo dei diritti dei cittadini» che il comune di Casalecchio di Reno ha deciso di istituire nell'edificio già sede dell'Istituto tecnico superiore «Salvemini».

2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Casalecchio un contributo straordinario *una tantum* di lire 450 milioni, da erogare in unica soluzione a progetto esecutivo approvato.

3. Il contributo costituisce la quota di partecipazione regionale al finanziamento del progetto di recupero dell'edificio per destinarlo a «Centro di documentazione e di sviluppo dei diritti dei cittadini».

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a lire 450 milioni, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86500 «Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo» del bilancio per l'esercizio 1997 secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 13 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione dell'assestamento del bilancio per l'esercizio 1997 e pluriennale 1997/1999 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° ottobre 1997 e attualmente all'esame dei competenti organi di controllo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 dicembre 1997

LA FORGIA

98R0226

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1997, n. 45.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1996.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 130 del 29 dicembre 1997)

(Omissis).

98R0227

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1997, n. 46.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 130 del 29 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi del quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 «Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna» e successive modifiche, ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 1998, a norma dell'art. 49, comma 3, dello statuto, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 1997, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 2.

1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1998.

Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 dicembre 1997

LA FORGIA

98R0228

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 1.

Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni e integrazioni.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia* n. 4 del 30 gennaio 1998)

(Omissis).

98R0235

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998, n. 2.

Istituzione, composizione e funzionamento del Consiglio dei sanitari.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia* n. 5 del 3 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione del Consiglio dei sanitari

1. È istituito presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere il Consiglio dei sanitari di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di seguito denominati decreti di riordino e come previsto dall'art. 10, comma 7, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali».

2. Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo delle aziende sanitarie con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria.

3. Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal direttore sanitario o dal suo sostituto.

Art. 2.

Competenze del Consiglio dei sanitari

1. Il Consiglio dei sanitari, di seguito denominato Cds, fornisce pareri obbligatori al direttore generale sulle attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti; si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.

2. Il Cds può farsi promotore di analisi, indicazioni, proposte al direttore generale nelle materie di propria competenza.

3. Al Cds sono attribuite, altresì, le competenze di cui all'art. 15, comma 3, dei decreti di riordino.

4. I pareri del Cds si intendono favorevoli ove non resi entro 15 giorni dalla richiesta; tale termine può essere ridotto per motivate ragioni di necessità ed urgenza dal direttore generale a giorni 5.

Art. 3.

Composizione del Cds dell'azienda sanitaria locale con presidi ospedalieri a gestione diretta

1. Nell'azienda sanitaria locale con presidi ospedalieri a gestione diretta, il Cds è composto da:

a) n. 7 medici di cui n. 4 dirigenti di secondo livello e n. 3 dirigenti di primo livello, con la presenza maggioritaria della componente ospedaliera.

La presenza maggioritaria della componente medica ospedaliera non è richiesta per l'ASL di Brescia;

b) n. 1 medico veterinario dirigente di primo livello e 1 medico veterinario dirigente di secondo livello;

c) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modifiche ed integrazioni;

d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni;

e) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il direttore sanitario, il direttore dell'UO o del servizio farmaceutico e l'operatore professionale dirigente del servizio infermieristico o, in assenza di tale figura, il capo dei servizi sanitari ausiliari, sono componenti di diritto.

3. Partecipano stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di voto nelle materie che riguardano l'area di pertinenza:

a) n. 1 rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

b) n. 1 titolare di farmacia privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, designato dal relativo ordine professionale.

Art. 4.

Composizione del Cds dell'azienda ospedaliera

1. Nell'azienda ospedaliera il Cds è composto da:

a) n. 8 medici di cui n. 4 dirigenti di secondo livello e n. 4 dirigenti di primo livello.

Nelle aziende ospedaliere con più presidi viene assicurata la presenza di almeno un rappresentante medico per presidio qualora sia superiore a 170 posti letto;

b) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni;

c) n. 3 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni;

d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nelle aziende ospedaliere ove insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, la rappresentanza universitaria del personale medico apicale, del personale medico non apicale e del personale laureato sanitario è assicurata, all'interno del contingente dei componenti elettivi, in misura pari al rapporto percentuale della loro rispettiva consistenza numerica rispetto a quelle delle corrispondenti categorie ospedaliere per un numero di componenti da uno a tre. In ogni caso è assicurata la presenza nel Cds di almeno una unità in rappresentanza del personale universitario per entrambi i contingenti medico e non medico, da individuarsi nel candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione delle rispettive componenti.

3. In caso di modifica della consistenza numerica della componente universitaria qualora ne consegua una significativa variazione nel rapporto percentuale con la componente ospedaliera, si provvede all'aggiornamento automatico della rappresentanza universitaria mediante l'utilizzo della graduatoria di cui all'art. 8, comma 3.

4. Il direttore sanitario, i responsabili di dipartimento, il direttore dell'UO o del servizio farmaceutico e l'operatore professionale dirigente del servizio infermieristico o in assenza di tale figura, il capo dei servizi sanitari ausiliari, sono componenti di diritto.

5. Partecipa stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di voto, nelle materie che riguardano l'area di pertinenza, un rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Art. 5.

Composizione del Cds dell'azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione diretta

1. Il Cds dell'azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione diretta è composto da:

a) n. 6 medici appartenenti a UO territoriali di cui n. 3 dirigenti di secondo livello e n. 3 dirigenti di primo livello;

b) n. 2 medici veterinari di cui uno dirigente di primo livello e uno dirigente di secondo livello;

c) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni;

e) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui alla tabella L dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il direttore sanitario è componente di diritto.

3. Partecipano stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di voto nelle materie che riguardano l'area di pertinenza:

a) n. 1 rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

b) n. 1 titolare di farmacia privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, designato dal relativo ordine professionale.

Art. 6.

Elezione dei componenti del Cds

1. Possono essere eletti quali componenti del Cds:

a) i dipendenti di ruolo del servizio sanitario nazionale con almeno tre anni di anzianità; il dipendente, titolare di incarico presso altra azienda, è eleggibile esclusivamente nel Cds dell'azienda cui risulta assegnato nell'ambito dei ruoli regionali;

b) il personale universitario assegnato da almeno tre anni, con provvedimento formale, ad attività assistenziali, per le aziende ospedaliere dove insiste la prevalenza del triennio clinico della facoltà di medicina e per le altre aziende sanitarie in cui è presente la componente universitaria.

2. Partecipano all'elezione del Cds:

a) i dipendenti di ruolo del servizio sanitario nazionale, ancorché titolari di incarico temporaneo presso altra azienda;

b) il personale universitario che presta la propria attività assistenziale presso le strutture a direzione universitaria dell'azienda.

3. Partecipano alle elezioni del Cds i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo dei: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, personale laureato sanitario, personale laureato sanitario universitario, medici veterinari, personale infermieristico, personale tecnico sanitario.

4. Ogni elettore può esprimere voti di preferenza pari al 50% degli eleggibili nella categoria di appartenenza arrotondati all'unità superiore in caso di componenti in numero dispari.

Art. 7.

Modalità per lo svolgimento delle elezioni

1. Il direttore generale indice le elezioni con avviso, da pubblicare almeno 20 giorni prima della data fissata, garantendone la massima diffusione; nell'avviso sono indicati la data delle elezioni, la sede e l'ora.

2. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di una giornata non festiva ed avvengono a scrutinio segreto.

3. I seggi elettorali sono costituiti da tre componenti scelti nel ruolo amministrativo di cui uno designato a presiedere, individuato nell'ambito della carriera direttiva o dirigenziale ed uno con funzioni di verbalizzante; compete al seggio elettorale il corretto adempimento degli oneri connessi alle procedure di voto.

4. Il direttore generale nomina la commissione elettorale, composta dal direttore amministrativo dell'azienda o suo delegato e da due dipendenti di ruolo amministrativo di carriera direttiva o dirigenziale, cui compete la predisposizione dell'elenco dei dipendenti titolari del diritto di voto, suddivisi per categoria rappresentata, nonché la verifica dei requisiti di eleggibilità dei singoli candidati. Gli elenchi degli eleggibili suddivisi per categorie sono affissi all'albo dell'azienda una settimana prima della data delle elezioni. Alla commissione elettorale compete inoltre la nomina dei componenti i seggi elettorali, la verifica dell'attività svolta dagli stessi e l'espletamento delle operazioni di scrutinio.

5. L'elettore esprime la sua preferenza indicando il nome e cognome del candidato fino al numero massimo previsto all'art. 6, comma 4. Nel caso in cui siano state espresse preferenze in numero superiore a quelle consentite, la relativa nullità non si estende all'intera espressione di voto ritenendosi validamente espresse le preferenze prioritariamente indicate. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio.

6. Lo spoglio viene effettuato e verbalizzato dai componenti del seggio elettorale alla presenza del pubblico. Il direttore generale, sulla base dei verbali pervenuti, proclama gli eletti e ne dà pubblicità.

Art. 8.

Durata in carica

1. Il Cds dura in carica dalla data di proclamazione alla data di scadenza del direttore generale. Il Cds decaduto conserva le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo consiglio e comunque non oltre 45 giorni dalla data di scadenza. Le relative elezioni sono indette almeno 20 giorni prima di tale data.

2. Sono dichiarati decaduti dalla carica i componenti per i quali vengono meno i requisiti soggettivi previsti per la loro elezione.

3. I componenti elettivi, a qualunque titolo cessati, o decaduti sono sostituiti dal direttore generale mediante utilizzo delle graduatorie redatte per ciascuna delle categorie interessate. Qualora, a causa dell'esaurimento della graduatoria non si possa procedere alla sostituzione del componente cessato, il direttore generale provvede ad indire nuove elezioni per la sola categoria interessata. La relativa graduatoria resta valida fino alla naturale scadenza del Cds.

4. Il direttore generale dispone lo scioglimento del Cds che non abbia potuto funzionare per tre volte consecutive in seguito alla mancanza del numero legale.

5. I membri del Cds non sono rieleggibili per due volte consecutive.

Art. 9.

Funzionamento

1. I consiglieri hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute del Cds. In caso di impedimento, ogni assenza deve essere preventivamente giustificata.

2. Il componente che non partecipa, senza giustificazione, per un numero di tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto, su proposta del presidente, dal direttore generale che contestualmente procederà alla sua sostituzione tramite l'utilizzo della graduatoria relativa alla categoria di appartenenza dell'interessato.

Art. 10.

Convocazione

1. Il Cds si riunisce presso la sede della direzione generale. Viene convocato dal presidente o dal suo sostituto e si riunisce di norma una volta al mese e in tutte le occasioni in cui il presidente lo ritenga opportuno.

Il Cds può essere convocato altresì dal direttore generale o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti.

2. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione. Detta convocazione deve pervenire ai componenti almeno 48 ore prima della riunione, anche a mezzo fax. La data e l'ora della riunione devono essere comunque comunicate, anche telefonicamente, almeno 5 giorni prima di quello fissato.

3. Nei casi di comprovata urgenza la comunicazione potrà essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo fax, 24 ore prima dell'inizio della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti consegnato in seduta.

Art. 11.

Validità delle sedute e delle decisioni

1. Il Cds è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Qualora la riunione non raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, dopo 30 minuti, una seconda riunione che sarà ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti del consiglio.

Art. 12.

Svolgimento delle sedute - Votazioni

1. Le sedute del Cds non sono pubbliche. È facoltà del direttore generale presenziare alle sedute, le cui convocazioni devono essergli preventivamente comunicate.

2. Di norma il Cds delibera a voti palesi. Il presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone ed altresì quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.

Non è ammesso il voto per delega.

Art. 13.

Funzioni di segreteria

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite al personale dei servizi amministrativi dell'azienda. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale amministrativo.

2. La data della richiesta di parere obbligatorio deve intendersi quella di arrivo e registrazione al protocollo del Cds la cui tenuta è a cura del segretario verbalizzante.

3. Gli atti sono conservati nell'archivio generale dell'azienda, ove sono trasferiti all'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento o una volta perfezionato l'iter procedurale.

Art. 14.

Organizzazione dei lavori

1. Durante i propri lavori il Cds può invitare a esporre o a discutere gli argomenti all'esame, il direttore generale, il direttore amministrativo o qualsiasi dipendente dell'azienda in relazione a professionalità specifiche, ferma restando la loro esclusione durante la fase di decisione.

Art. 15.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le elezioni sono indette dal direttore generale o dal commissario straordinario e sono completate entro 25 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il termine per la pubblicazione dell'avviso è ridotto a giorni 10.

Art. 16.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 gennaio 1998

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 23 gennaio 1998, prot. n. 20802/174).

98R0236

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998, n. 3.

Proroga del regime di salvaguardia dei parchi regionali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 3 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazione all'art. 13 della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria».

1. All'art. 13 della legge regionale n. 32/1996, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Per i parchi che non abbiano comunque provveduto all'individuazione degli ambiti di cui al vigente art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, la giunta regionale provvede in via transitoria alla relativa individuazione con apposita deliberazione che viene sottoposta a parere dell'ente gestore e delle province interessate»

Art. 2.

Proroga del regime di salvaguardia delle proposte di piano territoriale dei parchi regionali

1. Per le proposte di piano territoriale di coordinamento e relative varianti dei parchi regionali che siano già state trasmesse alla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di vigenza del regime di salvaguardia di cui all'art. 18, comma 6, della legge regionale n. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 1998.

Art. 3.

Proroga del regime di salvaguardia per il Parco agricolo sud Milano

1. Per il Parco agricolo sud Milano si applicano, fino al 31 dicembre 1998, le misure di salvaguardia di cui all'art. 20 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 «Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana "Parco agricolo sud Milano"» e relativi allegati.

2. Sino al 31 dicembre 1998 le misure di salvaguardia di cui al comma 1 si applicano, in materia di insediamenti extra agricoli, anche nelle previsioni contenute negli strumenti urbanistici approvati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 23 aprile 1990,

n. 24, riguardanti aree ricomprese nel perimetro del parco agricolo sud Milano come approvato dalla provincia di Milano con deliberazione n. 20354 del 20 ottobre 1993.

Art. 4.

Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia e dei termini per l'adozione del piano territoriale di coordinamento dei parchi Oglio Nord, Orobie Bergamasche, Orobie Valtellinesi e Spina Verde di Como.

1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nel territorio dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche, Orobie Valtellinesi e Spina Verde di Como, di cui rispettivamente all'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1988, n. 18, all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 56, all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57, all'art. 8 della legge regionale 4 marzo 1993, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento del parco e comunque per non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I termini per l'adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali di cui al comma 1 sono prorogati fino a 9 mesi della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 gennaio 1998

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 1997 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 23 gennaio 1998, prot. n. 22502/176).

(Omissis).

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1998, n. 3.

Ordinamento del sistema sanitario regionale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 7 del 28 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

**FINALITÀ E SOGGETTI
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'ordinamento del Servizio sanitario regionale sulla base del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. Costituiscono obiettivi del Servizio sanitario regionale la prevenzione, cura e riabilitazione, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi di tutela e assistenza sanitaria indicati dalla programmazione nazionale, nonché eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria indicati dalla programmazione regionale anche in rapporto alle risorse a tali fini messe a disposizione.

3. Il Servizio sanitario regionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, delle attività e dei servizi sanitari presenti nel territorio regionale ed opera con modalità che assicurino l'egualianza di tutti i cittadini, concorrendo alla promozione della loro salute.

Art. 2.

Ordinamento istituzionale

1. Sono soggetti istituzionali del Servizio sanitario regionale la Regione dell'Umbria e i comuni.

2. Alla determinazione ed al perseguimento delle finalità del Servizio sanitario regionale concorrono le Province dell'Umbria, la Università di Perugia e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nonché le istituzioni sanitarie e assistenziali pubbliche o private operanti nel territorio regionale.

3. I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in Unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere.

Art. 3.

Regione

1. Spettano alla Regione i compiti di programmazione, di ripartizione delle risorse, di indirizzo, di coordinamento, di controllo, di monitoraggio e di valutazione delle attività svolte nell'ambito del Servizio sanitario regionale, nonché le altre funzioni ad essa demandate dalla legge dello Stato.

2. La Regione definisce modalità e criteri atti a regolare la produzione e la erogazione dei servizi sanitari da parte degli operatori pubblici e privati nel territorio regionale.

3. Il Consiglio regionale approva con atto amministrativo il piano sanitario regionale quale strumento principale della programmazione e gli altri atti di indirizzo programmatico generale.

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare la coerenza della gestione dei servizi sanitari rispetto agli obiettivi della programmazione e garantire omogeneità di interventi e di prestazioni su tutto il territorio regionale, nonché l'uso ottimale delle risorse finanziarie e l'efficienza delle strutture sanitarie, assume direttive vincolanti per le Aziende sanitarie regionali informandone contestualmente il Consiglio regionale.

5. La Giunta regionale altresì, dirama alle Aziende sanitarie regionali i supporti tecnico-scientifici che constano di linee-guida, protocolli e altre norme di buona pratica professionale.

6. La Giunta regionale svolge attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie regionali, anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione di qualità, quantità e costi delle prestazioni sanitarie.

7. La Giunta regionale acquisisce le informazioni epidemiologiche necessarie al processo di programmazione, indirizzo, valutazione e verifica dell'efficacia degli interventi, mediante una propria struttura organizzata in osservatorio epidemiologico.

Art. 4.

Comune

1. Il comune partecipa alla realizzazione degli obiettivi del Servizio sanitario concorrendo alla programmazione sanitaria regionale.

2. Il comune in particolare tutela i cittadini nel loro diritto alla promozione ed alla difesa della salute e svolge le funzioni relative alla tutela dell'ambiente di vita avvalendosi delle strutture di prevenzione delle Unità sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Il comune può altresì presentare alle Aziende sanitarie regionali ed alla Giunta regionale osservazioni e proposte per la salvaguardia dei diritti e della dignità dei propri cittadini, nonché per il miglioramento delle condizioni di erogazione delle prestazioni sanitarie e contribuire al perseguimento di obiettivi di integrazione tra i servizi socio-assistenziali e quelli sanitari.

4. I comuni, previa verifica di compatibilità con la programmazione da parte della Giunta regionale, nell'ambito dei servizi di medicina territoriale e delle attività preventive, terapeutiche e riabilitative di supporto a quelle di rilievo sociale, possono concordare con le Unità sanitarie locali forme di assistenza sanitaria che integrino i livelli stabiliti dalla Regione, purché i relativi costi siano sostenuti interamente dai comuni stessi.

5. Gli accordi non possono prevedere il ricorso agli strumenti di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1994, n. 451.

Art. 5.

Conferenza dei sindaci

1. In ciascuna delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 8 è costituita la Conferenza dei sindaci, organo di rappresentanza dei comuni per l'espressione delle esigenze sanitarie del territorio di competenza.

2. La Conferenza approva, entro sessanta giorni dall'insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento recante anche la disciplina per la nomina del presidente e del consiglio di rappresentanza, composto da quattro membri e dal presidente medesimo. Nel consiglio di rappresentanza sono comunque presenti i sindaci dei due comuni con maggior numero di abitanti. Il regolamento stabilisce i criteri di rappresentanza in relazione alla rispettiva consistenza demografica, purché nessun comune ecceda il 45 per cento del totale della rappresentanza.

3. La Conferenza esercita le attribuzioni previste al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed in particolare:

a) formula, nell'ambito della programmazione regionale, indirizzi per l'impostazione programmatica delle Aziende sanitarie regionali;

b) esprime i pareri previsti al comma 2 dell'art. 6, della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51;

c) esercita l'intesa con il direttore generale per la nomina del coordinatore sociale;

d) esprime parere sulle direttive della Giunta regionale per la suddivisione tra componente sanitaria e sociale all'interno delle attività sanitarie a rilievo sociale.

4. La Conferenza, inoltre:

a) approva i piani attuativi delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 23 che acquistano efficacia dopo la valutazione di congruità della Giunta regionale;

b) esercita l'intesa prevista al comma 2 dell'art. 18, sulla definizione dell'articolazione territoriale dei distretti sanitari;

c) esprime alla Giunta regionale pareri in merito all'efficacia ed efficienza dei servizi ai fini della valutazione dell'operato del direttore generale.

5. La Conferenza dei sindaci dell'Unità sanitaria locale nel cui territorio ricadono una o più Aziende ospedaliere, integrata con i presidenti della Conferenza dei sindaci delle altre Unità sanitarie locali regionali, svolge le funzioni previste alle lett. a), b) del comma 3 e le funzioni di cui alla lett. c) del comma 4 ed esprime parere preventivo sui piani attuativi delle Aziende stesse.

Art. 6.

Provincia

1. La Provincia concorre a realizzare gli obiettivi del Servizio sanitario regionale partecipando alla definizione del piano sanitario regionale e coordinando le proprie funzioni in materia di prevenzione ambientale con quelle delle Unità sanitarie locali e dei comuni. In particolare la Provincia esercita le proprie competenze ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 7.

Università

1. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, l'Università contribuisce all'attività del Servizio sanitario regionale:

a) collaborando all'elaborazione del piano sanitario regionale;

b) indicando ogni elemento utile a determinare la presenza programmata delle proprie strutture all'interno del Servizio sanitario regionale;

c) partecipando ad intese, sulla base delle specifiche indicazioni del piano sanitario regionale, con la Regione per la progettazione e la realizzazione delle iniziative rivolte alla formazione ed alla specializzazione degli operatori del Servizio sanitario regionale e per obiettivi di ricerca finalizzati alla qualificazione delle attività svolte dai servizi di sanità pubblica dell'Umbria.

2. La Regione e l'Università degli studi, ai fini di cui al comma 1, anche per conseguire la ottimale qualificazione del Servizio sanitario regionale in Umbria e la valorizzazione delle rispettive potenzialità, stipulano appositi protocolli d'intesa contenenti la disciplina degli apporti reciproci per l'assistenza nelle Aziende sanitarie regionali, per l'attivazione dei corsi di diploma universitario e per l'attivazione dei corsi di formazione specialistica.

3. I protocolli d'intesa definiscono le modalità della collaborazione sulla base dei seguenti principi:

a) la competenza della programmazione regionale a definire i criteri e le attività assistenziali del Servizio sanitario regionale in cui si esplica l'apporto della facoltà di medicina nel rispetto delle sue finalità istituzionali tenendo anche conto delle indicazioni di cui alla lettera b) del comma 1;

b) la riserva alle aziende sanitarie regionali della competenza in ordine alle modalità di organizzazione delle proprie strutture, dipartimenti, unità operative e moduli, nei quali si attua l'integrazione del personale universitario nell'ambito del servizio sanitario regionale; tale organizzazione deve garantire parità di trattamento, a parità di attività, di responsabilità e di titoli professionali nonché di opportunità di accesso alle funzioni in ambito assistenziale;

c) la competenza regionale per la definizione delle esigenze formative e delle strutture accreditate;

d) la responsabilità didattica ed amministrativa dei corsi attribuita a dipendenti del Servizio sanitario regionale;

- e) la docenza affidata a personale di ruolo sanitario, di norma dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione;
- f) il riferimento all'ordinamento didattico universitario, definito ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. La Giunta regionale, di concerto con l'Università, istituisce una commissione paritetica tra Regione e Università per la predisposizione dei protocolli d'intesa di cui al comma 3.

Art. 8.

Istituzione delle Unità sanitarie locali

1. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati nella tabella allegata alla presente legge è istituita una Unità sanitaria locale.

2. La sede legale delle Unità sanitarie locali è stabilita dalla Giunta regionale, su proposta delle competenti Conferenze dei sindaci, da formularsi nella prima seduta utile delle stesse; in caso di inerzia provvede comunque la Giunta regionale.

Art. 9.

Attività delle Aziende sanitarie regionali

1. Ciascuna Azienda sanitaria, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, organizza i propri servizi e l'attività di tutela della salute attenendosi ai seguenti principi:

a) autonomia organizzativa dei livelli decisionali, ai fini della efficienza operativa;

b) articolazione dei servizi territoriali e dei presidi ospedalieri, idonea a garantire l'erogazione e l'acquisizione delle prestazioni individuate nel piano sanitario regionale, sulla base dei livelli uniformi d'assistenza;

c) strutturazione in forma dipartimentale, per aree omogenee, sulla base delle previsioni della programmazione regionale;

d) istituzione del servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo ed ostetrico come supporto funzionale alle attività di assistenza su base dipartimentale, dotato di autonomia tecnico-organizzativa.

Art. 10.

Aziende ospedaliere

1. Gli ospedali costituiti in Azienda hanno personalità giuridica pubblica e godono di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

2. La Regione definisce piani di attività e programmi di sviluppo relativi alle prestazioni di alta specializzazione da remunerare con le modalità definite al comma 2 dell'art. 30.

3. Le Unità sanitarie locali interessate stipulano con le Aziende ospedaliere appositi contratti per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria, anche secondo quanto previsto all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al fine di garantire la continuità e la integrazione con gli altri servizi sanitari presenti nel territorio secondo i criteri e le modalità definiti nel piano sanitario regionale.

TITOLO II

ORGANI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

Art. 11.

Direttore generale: poteri e competenze

1. Tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Azienda sanitaria regionale sono riservati al direttore generale.

2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente, ovvero delegandole al direttore amministrativo o al direttore sanitario o alle altre figure dirigenziali. Le funzioni che possono essere delegate sono individuate nel regolamento di organizzazione dell'Azienda sanitaria.

3. Sono comunque riservati al direttore generale i seguenti atti:

a) la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario;

b) la nomina, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del coordinatore dei servizi sociali;

c) la nomina di figure dirigenziali altamente qualificate e con funzioni coadiuvanti in relazione ad obiettivi specificamente individuati e la conseguente stipula di contratti di diritto privato;

d) la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario e delle figure dirigenziali di cui alla lettera c), la sospensione del coordinatore dei servizi sociali; la decadenza di quest'ultimo è disposta d'intesa con la Conferenza dei sindaci;

e) la nomina dei componenti del Collegio dei revisori;

f) l'emanazione del regolamento di organizzazione dell'Azienda, sentito, oltre al direttore amministrativo ed al direttore sanitario, il coordinatore dei servizi sociali, ove nominato;

g) gli atti di bilancio;

h) la predisposizione dei piani attuativi per il recepimento della programmazione regionale.

4. Al direttore generale compete la verifica dei rendimenti e dei risultati aziendali, nonché la valutazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

5. Il direttore generale promuove con azioni positive pari opportunità fra i sessi nell'organizzazione aziendale. Il rapporto sulla situazione del personale previsto dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125 è redatto annualmente e trasmesso, oltreché ai soggetti individuati al comma 2 del suddetto articolo, anche al Presidente della Giunta regionale.

6. Il direttore generale convoca, almeno una volta all'anno, apposita conferenza dei servizi per verificare l'andamento degli stessi e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni.

Art. 12.

Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro

1. La nomina del direttore generale è di competenza della Giunta regionale, che vi provvede, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla legge. Sono altresì di competenza della Giunta regionale la dichiarazione di decadenza del direttore generale e la relativa risoluzione del contratto.

2. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità per verificare la coerenza dei requisiti, culturali e professionali, rispetto al contenuto funzionale dell'attività propria del direttore generale, in attuazione del comma 1 dell'art. 1, della legge 17 ottobre 1994, n. 590.

3. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto quinquennale di diritto privato tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale in conformità con i contenuti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina.

4. La Giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del termine dei cinque anni, può procedere con delibera motivata al rinnovo del contratto per una sola volta.

5. Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni.

6. Costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni:

a) l'insorgenza di un grave disavanzo di esercizio, tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico dell'azienda;

b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione;

c) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorché gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza.

7. La Giunta regionale, alla scadenza del primo anno ed alla scadenza dei successivi due anni dalla nomina del direttore generale, provvede alla verifica in termini di efficacia e di efficienza dei risultati di gestione conseguiti, in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi fissati nel piano sanitario regionale ed agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione. All'esito di tali verifiche, la Giunta regionale dispone

con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il contratto venga risolto ai sensi del presente comma, la Giunta regionale può procedere alla nomina del nuovo direttore generale sulla base della selezione già effettuata per la nomina di quello uscente.

8. La Giunta regionale, in caso di decadenza del direttore generale o di vacanza dell'ufficio in via temporanea fino alla data di stipula del contratto con il nuovo direttore, attribuisce le funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale.

Art. 13.

Consiglio dei sanitari

1. Presso ogni Unità sanitaria locale è costituito un Consiglio dei sanitari con funzioni di consulenza tecnico sanitaria.

2. Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni ed è composto dai seguenti membri:

- a) il direttore sanitario che lo presiede;
- b) otto medici in servizio presso presidi ospedalieri;
- c) cinque medici in servizio presso presidi territoriali di cui due nominati tra i medici convenzionati;
- d) un medico veterinario;
- e) tre operatori sanitari laureati non medici, scelti tra il personale delle tabelle B, D, E, F e G del ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
- f) due operatori professionali scelti tra il personale delle tabelle H ed I del ruolo sanitario;
- g) un operatore professionale della tabella L del ruolo sanitario;
- h) un operatore sanitario della tabella N del ruolo sanitario.

3. Nel Consiglio sanitario delle Aziende ospedaliere non sono rappresentati i medici in servizio presso i presidi territoriali ed i medici veterinari ed è conseguentemente elevato di tre unità il numero dei medici ospedalieri e di una unità il numero degli operatori professionali di cui alla lettera f) del comma 2.

4. I dirigenti sanitari di secondo livello responsabili dei dipartimenti delle Aziende sanitarie, sono membri di diritto del Consiglio dei sanitari.

Art. 14.

Elezioni del Consiglio dei sanitari

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei sanitari è effettuata sulla base di liste distinte, formate in ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da eleggere, nelle quali possono candidarsi gli operatori in possesso di una anzianità di servizio di almeno tre anni.

2. Ciascun elettore esprime per ogni lista un numero di nominativi pari a quello degli operatori da eleggere nella stessa lista.

3. Le elezioni sono indette dal direttore generale entro quarantacinque giorni dal suo insediamento e successivamente trenta giorni prima della scadenza del collegio.

4. Le modalità per la presentazione delle liste, la costituzione dell'Ufficio elettorale, dei seggi elettorali e gli altri adempimenti residui sono disciplinati dal regolamento di organizzazione dell'Azienda sanitaria, che stabilisce, per quanto non previsto nella presente legge, anche le modalità di funzionamento del Consiglio. In prima applicazione ed in attesa del regolamento di organizzazione, le procedure elettorali sono stabilite dal direttore generale.

5. Il Consiglio dei sanitari elegge, nella sua prima seduta, un vicepresidente ed un segretario e si riunisce almeno una volta al mese o su richiesta di cinque o più dei suoi componenti.

6. Il Consiglio esprime i pareri previsti al comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Qualora non si esprima nei dieci giorni successivi alla richiesta, il parere si intende favorevole.

Art. 15.

Collegio dei revisori contabili

1. È istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale un Collegio dei revisori contabili, ai sensi e con le attribuzioni di cui al comma 13 dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Il Collegio dei revisori dispone, inoltre, attività di verifica ed ispettive al fine di accertare l'efficacia della azione amministrativa rispetto all'economicità della gestione.

2. Per i casi di incompatibilità di ineleggibilità e di decadenza dei componenti il Collegio si applicano le norme contenute negli articoli 2399 e 2404 del codice civile.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

Art. 16.

Dipartimento

1. Il Dipartimento è costituito da unità operative omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale. Le Unità operative costituenti il dipartimento, sono aggregate in una specifica tipologia organizzativa volta a dare risposte unitarie, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati e a tal fine adottano regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, medico-legale ed economico.

Art. 17.

Distretto socio sanitario

1. Il Distretto socio sanitario è l'articolazione territoriale ed organizzativa della Unità sanitaria locale, per le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, alle cure e alla riabilitazione, tramite la gestione integrata delle risorse della Unità sanitaria locale e degli enti locali.

2. Il Distretto ha i seguenti compiti:

a) gestisce e coordina i servizi ubicati nel territorio di competenza, destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello, alla assistenza specialistica semi-residenziale e residenziale territoriale, alla assistenza residenziale ai non autosufficienti e lungodegenti stabilizzati, alla assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, alle attività sociali a rilievo sanitario e alle attività socio-assistenziali delegate dagli enti locali alla Unità sanitaria locale;

b) organizza l'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi;

c) assicura, anche attraverso i medici ed i pediatri di medicina territoriale, un efficace orientamento e controllo della domanda socio-sanitaria e promuove la continuità terapeutica tra i diversi luoghi di trattamento indirizzando e coordinando il ricorso all'assistenza ospedaliera;

d) funge da centro regolatore per le prestazioni erogate dalle proprie unità operative residenti ed itineranti, con riferimento anche alle strutture delle altre aziende sanitarie, delle istituzioni sanitarie accreditate, dei professionisti accreditati o convenzionati.

3. Nel Distretto si ricomprendono e si integrano in particolare:

a) i servizi rivolti alla persona tramite rapporto diretto medico-paziente o tramite organizzazione distrettuale;

b) i servizi socio-sanitari di comunità.

4. Nel Distretto sono ricompresi e trovano integrazione secondo le modalità e gli indirizzi del piano sanitario regionale, i servizi per la prevenzione e la promozione della salute di cui all'art. 20, i servizi per la tutela della salute mentale di cui al comma 10 dell'art. 21, nonché gli altri dipartimenti territoriali.

5. Il Distretto è l'ambito di riferimento delle attività collegate all'attuazione dei progetti-obiettivo e delle azioni programmate indicate nel Piano sanitario regionale che si realizzano e si coordinano prevalentemente nel territorio e, in particolare, di quelle relative alla:

a) tutela della salute degli anziani;

b) tutela e assistenza materno-infantile;

c) prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione ed integrazione sociale delle persone disabili o affette da malattie croniche;

d) prevenzione, cura e recupero psico-fisico dalle dipendenze;

e) tutela della salute mentale.

6. Al Distretto è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità analitica separata all'interno del bilancio dell'Unità sanitaria locale, nonché autonomia gestionale per lo svolgimento delle funzioni ed il conseguimento degli obiettivi aziendali.

7. Il Direttore generale, su proposta congiunta del direttore sanitario e del direttore amministrativo, nomina, sentito l'organismo di cui al comma 3 dell'art. 18, il responsabile del Distretto tra il personale dell'Unità sanitaria locale con qualifica dirigenziale appartenente di norma al ruolo sanitario. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile ed è sottoposto a revoca con le modalità previste nel regolamento aziendale.

Art. 18.

Articolazione territoriale dei distretti socio-sanitari

1. Il distretto ha una dimensione territoriale tale da garantire un'ampia presenza di servizi territoriali e di operatori, in modo da caratterizzarsi come soggetto di negoziazione con la direzione dell'Unità sanitaria locale e di interlocuzione con il sistema del governo locale.

2. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito dal direttore generale della Unità sanitaria locale, d'intesa con la Conferenza dei sindaci, in modo che, di norma, ciascun distretto comprenda una popolazione residente non inferiore a trentamila abitanti, salvo deroga disposta con deliberazione del Direttore generale, d'intesa con la Conferenza dei sindaci ed approvata dalla Giunta regionale.

3. A livello distrettuale, è istituita l'Assemblea dei sindaci. L'Assemblea è composta da tutti i sindaci o dai presidenti delle circoscrizioni dei Comuni facenti parte del distretto. Nel caso in cui il distretto coincida con il singolo comune, le funzioni sono esercitate dal sindaco.

Art. 19.

Presidi ospedalieri

1. Gli ospedali che non siano costituiti in Aziende ospedaliere, dislocati in una unica Unità sanitaria locale sono accorpatis in un unico presidio. Il direttore generale può richiedere deroga motivata alla Giunta regionale, che provvede, sentita la Conferenza dei sindaci.

2. Sono comunque costituiti in presidio ospedaliero autonomo gli ospedali sede di dipartimento per l'emergenza ed urgenza di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera approvato con delibera del Consiglio regionale n. 311 del 3 febbraio 1997.

3. Ai presidi ospedalieri è attribuita autonomia economico finanziaria, con contabilità analitica separata all'interno del bilancio dell'Unità sanitaria locale.

4. Al presidio ospedaliero sono preposti un dirigente medico ed un dirigente amministrativo, come previsto al comma 9 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, tra i quali il Direttore generale individua il responsabile della gestione complessiva.

Art. 20.

Dipartimento per l'igiene e la prevenzione

1. È istituito presso ogni Unità sanitaria locale il dipartimento per l'igiene e la prevenzione, che ricomprende almeno le seguenti funzioni:

a) igiene e sanità pubblica;

b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) servizi veterinari articolati nelle seguenti aree funzionali:

I) sanità animale;

II) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale;

III) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

2. Il dipartimento esercita le funzioni seguenti:

a) elabora linee programmatiche e piani di attività per l'attuazione del mandato, definito in sede nazionale, regionale o aziendale;

b) fornisce alla direzione aziendale strumenti per la valutazione dello stato di salute della popolazione;

c) predisporre indirizzi operativi, standard di attività, criteri valutativi ed interpretazioni applicative uniformi di norme tecniche, orientando le attività dei servizi afferenti ai distretti.

3. Il raccordo tra il dipartimento per l'igiene e la prevenzione e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è assicurato con le modalità disciplinate dalla legge regionale attuativa della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

4. Con riferimento alla direzione del dipartimento per l'igiene e la prevenzione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 21, commi 6, 7, 8 e 9.

Art. 21.

Dipartimenti ospedalieri

1. L'Ospedale è organizzato in dipartimenti, secondo la previsione di cui all'art. 16, caratterizzata da una ulteriore competenza gestionale unitaria che si estrinseca anche attraverso la negoziazione di obiettivi e risorse con la direzione aziendale.

2. Il dipartimento è individuato dal direttore generale, su proposta del direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari. Qualora l'organizzazione dipartimentale coinvolga servizi extra aziendali, l'individuazione del dipartimento è fatta di concerto con le autorità interessate. Possono far parte del dipartimento ospedaliero anche i servizi extra ospedalieri. La integrazione fra dipartimento ospedaliero, dipartimenti territoriali e rete distrettuale è demandata agli strumenti della programmazione regionale.

3. I dipartimenti sono individuati in funzione delle unità operative presenti nei singoli ospedali e degli obiettivi che questi debbono conseguire.

4. Spettano al dipartimento ospedaliero i seguenti compiti:

a) la gestione in comune del personale;

b) l'utilizzo in comune degli spazi e delle attrezzature;

c) la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza e della qualità ed all'integrazione delle attività delle strutture;

d) il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni;

e) il miglioramento del livello di umanizzazione dell'assistenza erogata all'interno delle strutture;

f) il coordinamento con le attività extra ospedaliere connesse alle funzioni.

5. La direzione del dipartimento è assicurata da:

a) il Consiglio di dipartimento, con funzioni deliberanti rispetto a quanto previsto al comma 4;

b) il responsabile del dipartimento, con funzioni esecutive.

6. Il responsabile del dipartimento è un dirigente di secondo livello titolare della responsabilità di una delle unità operative facenti parte del dipartimento, nominato dal direttore generale all'interno di una terna di nominativi proposti dal Consiglio di dipartimento, sentito il direttore sanitario dell'Azienda ed il dirigente medico del presidio. L'incarico di responsabile del dipartimento comporta l'impegno esclusivo ed a tempo pieno a favore dell'Azienda ed è incompatibile con qualsiasi altro incarico che possa impedire la piena disponibilità nei confronti dell'Azienda. La durata dell'incarico è triennale, rinnovabile e sottoposto a revoca, con le modalità del regolamento di cui alla lettera a) del comma 7.

7. Il responsabile del Dipartimento:

a) assicura il funzionamento del dipartimento, attuando i modelli organizzativi stabiliti dal Consiglio di dipartimento e predisponendo apposito regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio;

b) verifica la conformità dei comportamenti e i risultati con gli indirizzi generali forniti dal direttore generale dell'azienda;

c) rappresenta il dipartimento nei rapporti con la direzione generale e gli organi esterni;

d) gestisce le risorse attribuite al dipartimento secondo le indicazioni del Consiglio di dipartimento.

8. Il Consiglio di dipartimento è composto:

- a) dai responsabili di tutte le unità operative e i moduli organizzativi autonomi appartenenti al dipartimento;
- b) da una rappresentanza dei moduli organizzativi, inclusi nelle unità operative, come previsto dal regolamento;
- c) dal responsabile del personale del servizio infermieristico;
- d) da altro personale individuato dal direttore generale, in funzione della corretta gestione amministrativa del dipartimento.

9. I protocolli di intesa di cui al comma 3 dell'art. 7, stipulati dalla Regione con le Università stabiliscono le modalità di partecipazione di queste alla definizione dei dipartimenti nei presidi interessati.

10. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono parte integrante del dipartimento di salute mentale dell'Unità sanitaria locale.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO

Art. 22.

Piano sanitario regionale

1. Il piano sanitario regionale determina i principi e gli obiettivi della programmazione sanitaria nella regione e gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi, con particolare riferimento all'organizzazione dipartimentale, nell'ambito delle indicazioni del piano sanitario nazionale e in base alla stima della domanda di salute emergente dalla popolazione residente.

2. Il piano definisce i livelli uniformi di assistenza da assicurare su tutto il territorio; contiene le disposizioni generali per la formazione dei piani attuativi di cui all'art. 23, nonché il raccordo con il piano sociale regionale di cui alla legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.

3. Il piano prevede metodologie e strumentazioni atte a consentire il monitoraggio e la verifica d'attuazione dei programmi e dei progetti ivi contenuti.

4. Lo schema di proposta del piano sanitario regionale è adottato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano sanitario nazionale.

5. Il documento di cui al comma 4 è inviato, entro dieci giorni dalla sua adozione, alle Province, alle Conferenze dei sindaci e all'Università degli studi di Perugia, i quali trasmettono il loro parere entro venti giorni, trascorsi inutilmente i quali la Giunta regionale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere mancante.

6. Entro quindici giorni dalla trasmissione dell'ultimo dei pareri di cui al comma 5, la Giunta regionale adotta la proposta di piano sanitario regionale, da trasmettere al Consiglio regionale corredato dei pareri espressi dalle Province, dalle Conferenze dei sindaci e dall'Università.

7. Il Consiglio regionale approva il piano sanitario regionale nel termine di centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del piano sanitario nazionale previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

8. Fino all'approvazione del nuovo piano sanitario regionale vigevo le disposizioni del piano precedente.

Art. 23.

Piano attuativo

1. Il piano attuativo è strumento di pianificazione mediante il quale le Aziende sanitarie regolano le proprie attività, in attuazione delle linee di programmazione regionale.

2. Il piano, in particolare, definisce in rapporto agli obiettivi determinati ed ai livelli di assistenza da raggiungere, le attività da svolgere attribuendole alle proprie strutture. Individua inoltre le modalità operative ed organizzative per il perseguimento degli obiettivi stessi.

Art. 24.

Autorizzazioni sanitarie

1. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività sanitarie nelle strutture pubbliche e private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, sono rilasciate, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dallo stesso decreto, dalla Giunta regionale che si avvale delle competenti strutture dell'Unità sanitaria locale,

2. I requisiti minimi trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture o di ampliamento e trasformazione di quelle già esistenti.

3. L'adeguamento ai requisiti minimi di strutture già autorizzate ed in esercizio è disposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La verifica dell'adeguamento e la permanenza dei requisiti vengono effettuati dalla Giunta regionale che può avvalersi delle strutture dell'Unità sanitaria locale.

Art. 25.

Accreditamento

1. La Giunta regionale, ai fini dell'accreditamento delle strutture pubbliche e private, previsto dall'art. 8 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, definisce, sentita la competente commissione consiliare, con proprio atto i requisiti ulteriori, sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza con le scelte della programmazione regionale, sulla base della domanda di salute espressa dalla popolazione di riferimento e del livello di offerta esistente per le varie tipologie di prestazioni;

b) adeguatezza qualitativa e quantitativa delle dotazioni strumentali tecnologiche ed amministrative;

c) equilibrio tra volume di prestazioni erogabili e potenzialità della struttura;

d) congruità delle professionalità presenti con la tipologia delle prestazioni erogabili;

e) presenza di un sistema informativo connesso con quello del Servizio sanitario regionale e conforme alle specifiche regionali;

f) presenza di un idoneo sistema per il controllo ed il miglioramento continuo della qualità.

2. La Giunta regionale, nella definizione degli ulteriori requisiti, secondo i criteri elencati al comma 1, tiene conto della necessità di effettuare una valutazione comparativa tra i soggetti richiedenti, al fine di formulare una graduatoria di merito e di procedere quindi al successivo accreditamento.

3. I requisiti ulteriori trovano immediata applicazione nel caso di richiesta di accreditamento per nuove strutture, ampliamenti e trasformazione di quelle già esistenti ovvero da parte di strutture private già in esercizio e non convenzionate.

4. L'adeguamento ai requisiti ulteriori di strutture in esercizio, pubbliche e private già convenzionate, è disposto entro tre anni dall'emissione dell'atto di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, al fine di garantire la qualità dei servizi sanitari a tutti i cittadini, definisce un sistema di indicatori e parametri di riferimento per le strutture pubbliche e private ed effettua sulle stesse un controllo periodico in termini di qualità, quantità e costo delle prestazioni erogate.

Art. 26.

Servizi gestiti in forma associata e aggregata

1. Ciascuna Azienda sanitaria regionale può gestire, per conto delle altre, attività di interesse comune, anche di carattere sanitario, previa stipula di apposita convenzione e può, altresì, consorzarsi per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività gestionali ed amministrative di interesse comune.

2. I Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, qualora valutazioni economiche ed organizzative ne dimostrino la convenienza, definiscono programmi pluriennali per l'acquisizione in forma centralizzata di beni di più largo consumo e per l'appalto di servizi. Dispongono, altresì, i piani di acquisto annuali di beni e servizi occorrenti per il funzionamento delle Aziende sanitarie in funzione degli obiettivi fissati nel programma pluriennale.

3. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, l'individuazione delle attività tecnico-amministrative e sanitarie in cui si esplica la gestione in comune prevista al comma 1.

Art. 27.

Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie

1. Ferma restando la competenza primaria del comune per i servizi socio-assistenziali, possono essere gestite dalle Unità sanitarie locali attività o servizi socio-assistenziali, a seguito di delega da parte del Comune, ai sensi del comma 3, dell'art. 3 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, con oneri a totale carico del Comune stesso, ivi compresi quelli relativi al personale con specifica contabilizzazione. Sono imputabili al fondo sanitario regionale le attività sociali a rilievo sanitario, come definite al comma 1 dell'art. 31, della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 con apposito atto dalla Giunta regionale, e rese in regime residenziale, semiresidenziale o a domicilio.

2. La Regione garantisce e promuove l'integrazione delle attività socio-assistenziali con quelle sanitarie, individuando azioni progettuali specifiche in concorso con gli enti locali, e ambiti tematici per la stipula di convenzioni e di accordi di programma che definiscano azioni integrate e coordinate tra Enti locali ed Unità sanitarie locali.

3. Per la individuazione delle attività sociali a rilievo sanitario, nonché per le modalità di raccordo tra Comuni e le Unità sanitarie locali, si fa rinvio agli artt. 28 e 31 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3. Per la gestione in forma integrata delle attività sanitarie con quelle socio-assistenziali si fa rinvio al comma 4 dell'art. 39 ed all'art. 40 della stessa legge regionale.

Art. 28.

Informazione, partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, la Regione garantisce, anche attraverso l'istituzione di apposito osservatorio finalizzato agli scopi di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, l'informazione e la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni sociali anche sindacali, ai processi di formazione degli atti di programmazione in materia di assistenza sanitaria ed alla verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi.

2. Le Aziende sanitarie adottano strumenti di pubblicizzazione dei propri obiettivi e dei diritti degli utenti.

3. La Regione promuove con specifiche direttive, al fine di fornire e raccogliere informazioni atte a migliorare la qualità dei servizi, la formazione presso le Aziende sanitarie regionali di comitati consultivi di utenti, costituiti in prevalenza da organizzazioni di volontariato e associazioni per la tutela degli utenti del servizio sanitario regionale iscritti al registro regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, e da cittadini singoli od associati.

Art. 29.

Rapporti tra il Servizio sanitario regionale e ONLUS

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale concorrono, nell'ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, alla realizzazione delle finalità del Servizio sanitario regionale ed alle attività di assistenza sociale.

2. I rapporti tra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del Servizio sanitario regionale ed il servizio stesso, sono disciplinati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

Art. 30.

Indirizzo finanziario

1. La Regione indirizza la gestione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale verso l'obiettivo della massima efficienza ed efficacia, verificando la rispondenza dei risultati di gestione rispetto agli obiettivi programmatici nell'ambito delle compatibilità economiche generali del Servizio sanitario regionale.

2. La Regione promuove anche ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni l'introduzione di sistemi di remunerazione corrisposta a fronte di risultati contrattualmente definiti tra Unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere o strutture private accreditate.

3. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione del fondo sanitario regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) per le Unità sanitarie locali mediante:

I) quota capitaria con riferimento alla popolazione residente, corretta secondo parametri di natura epidemiologica e demografica;

II) quote per funzioni da garantire sulla base degli obiettivi della programmazione regionale;

III) quota a conguaglio, per compensazione della mobilità interregionale;

b) per le Aziende ospedaliere, sulla base dei principi fissati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, mediante la quota a preventivo con riferimento a servizi da garantire su mandato e sulla base degli obiettivi della programmazione regionale.

4. La legge regionale di bilancio determina annualmente la eventuale quota che la Giunta regionale ripartisce tra le Aziende sanitarie al fine di compensare gli squilibri risultanti dalla gestione aziendale e da fattori socio-economici e territoriali.

Art. 31.

Organico e ruoli nominativi

1. Il personale dipendente del Servizio sanitario regionale è iscritto nei ruoli nominativi costituiti e gestiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dalle singole Aziende sanitarie, cui è conferita la competenza della gestione giuridica ed economica del personale dipendente. Sulla base degli elenchi nominativi trasmessi dalle singole Aziende sanitarie, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede alla pubblicazione dei ruoli nominativi che, assumendo funzione meramente ricognitiva, costituiscono la base conoscitiva e statistica per le finalità della programmazione regionale.

2. La copertura dei posti vacanti in organico riferiti alle posizioni funzionali apicali, per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, è sottoposta alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale. È altresì sottoposta alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, anche in relazione alla eventuale utilizzazione del personale in esubero in ambito intercompartimentale, la copertura dei posti riferiti a tutti i profili e posizioni funzionali del ruolo amministrativo.

Art. 32.

Controllo della Regione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, la Giunta regionale esercita il controllo sulle Aziende sanitarie regionali mediante:

a) la valutazione, anche ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, della congruità rispetto alle indicazioni del piano sanitario regionale, alle direttive vincolanti regionali e alle risorse assegnate, dei seguenti atti:

1) bilancio preventivo annuale e relative variazioni;

2) bilancio pluriennale di previsione;

3) bilancio di esercizio;

4) istituzione di nuovi servizi;

5) proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione economica;

6) dotazione organica complessiva del personale;

7) deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, con esclusivo riferimento alle spese di investimento. Non sono considerati impegni pluriennali quelli riferiti a spese il cui impegno non ecceda i dodici mesi;

b) la attività ispettiva di vigilanza e di controllo, ai sensi della legge 26 aprile 1982, n. 181;

c) la nomina, previa diffida, di commissari *ad acta* per i provvedimenti non adottati entro i termini stabiliti e le modalità prescritte per legge e per atti amministrativi di programmazione generale.

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

Modificazione di norme

1. Al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 le parole «con profilo professionale di assistenza sociale» sono sostituite con le seguenti: «con profilo professionale in materia sociale».

2. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 la parola «sanitario» è sostituita dalla parola «sociale».

Art. 34.

Norme di prima applicazione per i direttori generali

1. Entro cinquanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta l'atto previsto dall'art. 12, comma 2. Entro i successivi cento giorni essa nomina i direttori generali delle Aziende sanitarie regionali.

2. Nell'ambito dei procedimenti amministrativi per la nomina dei direttori generali, la Giunta regionale può avvalersi di tutti gli elementi attinenti le procedure di nomina pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili con le previsioni degli artt. 11 e 12.

3. Gli organi delle Aziende sanitarie regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono a far data dai provvedimenti di nomina dei loro successori. I relativi rapporti e contratti di lavoro sono risolti di diritto alla stessa data.

Art. 35.

Verifica dell'assetto del sistema sanitario regionale

1. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione valuta l'operato delle Aziende ospedaliere in termini di costi, volume e tipologia delle prestazioni erogate onde verificare la compatibilità delle stesse con le caratteristiche di integrazione del sistema sanitario regionale.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione valuta l'efficacia degli assetti organizzativi definiti dagli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali individuati dalla tabella allegata alla presente legge e eventualmente ne riconsidera la determinazione.

Art. 36.

Successione nei rapporti attivi e passivi

1. L'Unità sanitaria locale n. 4, di cui all'Allegato alla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, è soppressa mediante incorporazione nella Unità sanitaria locale n. 5 di cui all'allegato della stessa legge che, ai sensi dell'allegato alla presente legge assume la denominazione di Unità sanitaria locale n. 4.

2. Il direttore generale dell'Unità sanitaria locale soppressa presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al direttore generale della Unità sanitaria locale n. 4 di cui all'allegato alla presente legge, il bilancio di liquidazione composto dal conto finanziario, dallo stato patrimoniale e dall'inventario analitico delle attività e passività.

3. Fino alla data di resa del conto di cui al comma 2, il direttore della soppressa Unità sanitaria locale cura la gestione ordinaria della stessa.

Art. 37.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- a) legge regionale 19 gennaio 1982, n. 1, e successive modificazioni;
 - b) legge regionale 16 aprile 1984, n. 22;
 - c) legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1.

TITOLO VI
NORME FINANZIARIE

Art. 38.

Norma finanziaria

1. Per l'esecuzione delle competenze della Giunta regionale inerenti il processo di programmazione nonché per quelle di indirizzo e valutazione nel Servizio sanitario regionale è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa, con prelevamento di quota parte del Fondo sanitario regionale di parte corrente. La spesa di cui sopra è imputata sul cap. 2166 del bilancio regionale così come ridenominato: «Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente destinata a spese per studi, indagini e consulenze a supporto dei compiti di programmazione, indirizzo e valutazione del Servizio sanitario regionale». Per l'anno 1999 e successivi la quantificazione della spesa viene effettuata con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 20 gennaio 1998

BRACALENTE

(Omissis).

98R0214

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 42.

Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
FINALITÀ

Art. 1.
Oggetto

1. La presente legge, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni nonché in attuazione delle leggi regionali 5 marzo 1997, nn. 4 e 5, disciplina le materie di cui al Titolo III, Capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuovendo una migliore organizzazione

dei servizi culturali di competenza e di interesse regionale e valorizzando i beni culturali, in attesa, per questi ultimi, di una organica disciplina nazionale.

2. Si intendono servizi culturali, ai sensi del comma 1, le biblioteche, i musei e gli archivi storici.

3. Si intendono beni culturali ai sensi del comma 1, i beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, demoantropologico e scientifico che rappresentino, sia singolarmente sia in aggregazione manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume e del lavoro dell'uomo.

Capo II

COMPETENZE DEGLI ENTI

Art. 2.

Competenze della Regione

1. Compete alla Regione:

a) l'approvazione del piano settoriale regionale, che può essere articolato in piani annuali, con il quale sono definiti gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento;

b) l'approvazione dei piani di intervento annuali formulati ai sensi della presente legge;

c) la verifica dell'attuazione dei piani annuali di cui alla lettera b), anche attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati attinenti lo sviluppo dei servizi e delle strutture culturali;

d) la determinazione dei requisiti necessari per l'inserimento dei servizi culturali pubblici e privati di cui al Titolo II, Capo III, nell'organizzazione regionale;

e) la determinazione dei criteri per la cooperazione tra gli enti locali ai fini della realizzazione di sistemi dei servizi culturali;

f) la definizione, su proposta delle province, sentiti gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonché, ad idonee forme integrative di gestione su base sistematica;

g) la realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi ed istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche la costituzione di banche dati e l'accesso a reti di informazione bibliografica e documentale nazionali ed internazionali;

h) l'esercizio, tramite la Soprintendenza ai beni librari, delle funzioni di tutela del patrimonio librario raro e di pregio, delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

i) l'adozione di iniziative atte a favorire, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa nazionale vigente, la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, anche mediante attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione;

l) la promozione di interventi per la salvaguardia, l'incremento e la diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali iscritti all'albo di cui all'art. 14;

m) l'attività di inventariazione e catalogazione dei beni raccolti nelle biblioteche e nei musei locali e d'interesse locale, negli archivi storici degli enti locali;

n) la determinazione dei criteri, contenuti e metodologie dei corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi culturali, pubblici e privati di cui al Titolo II, Capo III.

2. Nell'esercizio delle proprie competenze la Regione promuove il necessario raccordo con le politiche occupazionali e del turismo culturale.

Art. 3.

Competenze delle province

1. Nell'ambito delle competenze previste dalla legge n. 142/1990, le province, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale di settore:

a) provvedono all'istituzione e alla gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici di interesse provinciale per i quali adottano i relativi regolamenti;

b) predispongono, sulla base dei programmi formulati dai comuni, singoli ed associati, nonché dalle biblioteche e dai musei di interesse locale, i piani d'intervento annuali per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, nonché per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

c) promuovono la cooperazione tra gli enti locali per la programmazione e gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante le istituzioni di appositi organismi tecnici di coordinamento e formulano proposte alla Regione per la realizzazione e l'organizzazione dei relativi sistemi;

d) organizzano sul territorio, in particolare nei comuni privi di biblioteca, attività alternative e integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata;

e) promuovono l'informazione sui beni culturali del territorio provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale;

f) coadiuvano la Regione e gli enti locali nell'espletamento di specifici compiti tecnici;

g) promuovono la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, d'interesse provinciale, nel campo dei beni culturali;

h) esercitano funzioni di vigilanza per la corretta attuazione dei programmi approvati, contenuti nei piani annuali di cui alla lettera b);

i) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università;

l) coordinano la rilevazione dei dati relativi ai servizi culturali;

m) programmano e realizzano le iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nella gestione dei servizi culturali in ambito provinciale in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera n).

Art. 4.

Competenze dei comuni

1. I comuni, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali:

a) provvedono all'istituzione e alla gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici d'interesse locale, per i quali adottano i relativi regolamenti;

b) formulano e realizzano i piani di intervento relativi alle strutture ed ai servizi culturali e scientifici di cui alla lettera a);

c) promuovono la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse comunale, nel campo dei beni culturali;

d) effettuano la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture e all'utenza;

e) favoriscono il collegamento con le altre istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel proprio territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università;

f) organizzano forme di servizio diffuso di lettura e informazione sul proprio territorio.

2. I comuni possono associarsi, ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni, per programmare unitariamente gli indirizzi di politica culturale e, in particolare, per coordinare i servizi culturali. Le associazioni possono dar luogo alla formazione di sistemi nell'ambito di quanto previsto dal comma 4.

3. Con i sistemi di cui al comma 2 si perseguono le seguenti finalità:

a) garantire l'organizzazione operativa e tecnica per la gestione coordinata dei servizi, ai fini di una maggiore funzionalità e per un razionale impiego delle risorse disponibili;

b) stimolare l'interesse dei cittadini per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e storico del territorio mediante la realizzazione di organiche iniziative di natura conoscitiva e informativa.

4. La Giunta regionale, su proposta delle competenti amministrazioni provinciali, sentiti gli enti locali interessati, approva un progetto organico con le indicazioni per la definizione degli ambiti territoriali

ritenuti più idonei ai fini dell'associazione tra gli enti locali per la gestione dei servizi culturali che danno luogo alla formazione di sistemi anche in forma integrata.

Art. 5.

Competenze del comune di Roma

1. Il comune di Roma svolge in materia di programmazione, le stesse attività demandate alle Province ai sensi degli artt. 7, 8, 10 e 11.

2. Al fine di assicurare il coordinamento dell'attività programmatica nell'ambito del proprio territorio, la provincia di Roma esprime un parere sui programmi e i progetti presentati dal comune di Roma.

Capo III

PROGRAMMAZIONE

Art. 6.

Piano settoriale regionale

1. La Regione determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito piano settoriale triennale anche in assenza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale.

2. Il piano territoriale di cui al comma 1 determina:

a) i criteri per la locazione e la selezione degli interventi relativi sia alle strutture culturali e scientifiche, sia alla salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali;

b) le iniziative dirette della Regione nell'ambito del territorio;

c) le linee programmatiche per la realizzazione delle iniziative a cura degli istituti culturali regionali iscritti all'albo di cui all'art. 14, tenuto conto dei risultati della conferenza di cui all'art. 16;

d) le indicazioni per la redazione dei progetti e dei programmi di intervento e i parametri per la valutazione della loro validità ed efficacia;

e) la previsione delle esigenze finanziarie, anche ai fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti territoriali e tematici di intervento;

f) le modalità di spesa e di erogazione dei contributi.

Art. 7.

Redazione ed approvazione del piano settoriale regionale

1. La Giunta regionale, dopo aver consultato in un'apposita conferenza programmatica i competenti assessori provinciali e dei comuni capoluogo, i rettori delle università del Lazio, le organizzazioni sindacali rappresentative, nonché quelle dell'imprenditoria, del volontariato e dell'associazionismo a livello regionale, predispone lo schema del piano settoriale regionale di cui all'articolo 6. Per la programmazione relativa al Titolo II, Capo II si avvale del contributo scientifico e propositivo della conferenza di cui all'articolo 16.

2. Lo schema del piano settoriale regionale è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Ciascuna provincia, effettuate le consultazioni con gli enti locali interessati e con gli operatori culturali sullo schema del piano settoriale regionale, elabora un documento di osservazioni e di proposte, che approvato dal competente organo, viene inviato alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, trascorso il termine di cui al comma 3, delibera la proposta di piano settoriale regionale dopo aver valutato le osservazioni e le proposte approvate dalle province, se pervenute entro il termine suddetto.

5. Il Consiglio regionale approva il piano settoriale regionale che, pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione, costituisce direttiva per le strutture regionali e per i soggetti interessati all'attuazione degli interventi.

Art. 8.

Piano annuale degli interventi

1. In conformità ai criteri contenuti nel piano settoriale di cui all'articolo 6, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale degli interventi che contiene:

a) la programmazione delle iniziative dirette della Regione, dei progetti in materia di beni e servizi culturali da attuarsi mediante convenzioni con le Università del Lazio o mediante contratti con altri soggetti pubblici o privati, degli interventi relativi alle strutture per la promozione e per la divulgazione della ricerca scientifica;

b) la programmazione delle iniziative a cura degli istituti culturali regionali iscritti all'albo di cui all'articolo 14;

c) i piani approvati dalle province, ai sensi dell'articolo 10, ai quali, nel caso non siano conformi al piano settoriale di cui all'articolo 6, apporta le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle direttive regionali, consultando preventivamente il competente assessorato della provincia interessata.

Art. 9.

Piani d'intervento degli enti locali

1. Ai fini dell'inserimento nei piani d'intervento provinciali previsti all'articolo 8, comma 1, lettera c), le iniziative contenute nei piani comunali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), possono riguardare:

a) la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conservazione delle strutture culturali e scientifiche degli enti locali;

b) l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature, nonché, gli allestimenti relativi ai servizi culturali di enti locali e di interesse locale;

c) l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei servizi culturali e relativi sistemi;

d) la formazione e l'aggiornamento degli operatori impegnati nella gestione dei servizi culturali;

e) l'organizzazione di iniziative culturali e scientifiche nell'ambito dei servizi culturali di enti locali.

Art. 10.

Procedure per la redazione ed approvazione dei piani annuali degli interventi

1. Ai fini dell'inserimento nel piano annuale degli interventi di cui all'articolo 8, gli enti destinatari dei finanziamenti individuati allo stesso articolo 8, comma 1, lettera b), presentano i progetti delle iniziative che intendono realizzare al competente assessorato regionale alla cultura entro il 31 maggio dell'anno precedente.

2. Per la redazione ed approvazione dei piani annuali provinciali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), gli enti locali, nonché, i soggetti titolari delle biblioteche e dei musei di interesse locale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) e all'articolo 20, comma 1, lettera b), presentano alla provincia territorialmente competente, entro il 31 maggio dell'anno precedente, il programma degli interventi che intendono realizzare approvato con atto deliberativo dall'organo competente.

3. I progetti delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, devono essere corredati dalla documentazione amministrativa e tecnica prevista nel piano settoriale regionale.

4. Le province, sulla base dei programmi degli enti locali e delle consultazioni effettuate, nonché di propri progetti, presentano alla Regione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, il piano annuale degli interventi relativi al proprio ambito territoriale, approvato con atto deliberativo dall'organo competente. Nel piano devono essere indicati i criteri che hanno ispirato le scelte effettuate e le risorse finanziarie o i contributi organizzativi provinciali o di altra origine, che si aggiungono allo stanziamento regionale per la realizzazione delle iniziative comprese nel piano stesso. Le province apportano le eventuali modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle direttive regionali, nel caso in cui i piani comunali non siano conformi al piano settoriale regionale.

5. Al piano di interventi di cui al comma 4 deve, inoltre, essere allegato l'elenco completo dei progetti presentati con l'indicazione dei motivi delle esclusioni operate. La Regione si riserva la possibilità, in

sede di valutazione dei programmi, di acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria per una più approfondita conoscenza dei progetti delle singole iniziative.

Art. 11.

Vigilanza e potere sostitutivo

1. Le province trasmettono alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, unitamente al piano annuale, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti precedentemente approvati e sulla efficacia dei relativi interventi.

2. Nel caso di mancato esercizio delle funzioni previste per le province dalla presente legge, ovvero di violazione delle disposizioni in essa contenute e degli indirizzi e delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sostituirsi alle province.

TITOLO II

BENI E SERVIZI CULTURALI

Capo I

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALLA REGIONE

Art. 12.

Iniziative ed interventi diretti

1. La Regione, in attuazione del piano settoriale di cui all'articolo 6, interviene finanziariamente per:

a) promuovere e concorrere all'acquisizione pubblica di fondi librari, documentari e archivistici di pregio, nonché, di beni museali di interesse locale;

b) l'inventariazione e la catalogazione dei beni raccolti nei servizi culturali di cui al Capo III del presente Titolo, nonché l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari;

c) l'attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione, pubblicazione e divulgazione nel campo dei beni culturali e scientifici, nonché ogni altra iniziativa atta a favorire la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico;

d) la realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi ed istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche la costituzione di banche dati;

e) la realizzazione di progetti di interesse regionale connessi al miglior funzionamento dei servizi culturali di enti locali e, in particolare, dei sistemi di cui agli articoli 19, 22 e 23, comma 4;

f) la realizzazione di progetti in materia di beni e servizi culturali, da attuarsi mediante convenzioni con le Università del Lazio o mediante contratti con altri soggetti pubblici o privati e con gli organismi internazionali, nonché, di interventi relativi alle strutture per la promozione e per la divulgazione della ricerca scientifica.

Capo II

ISTITUTI CULTURALI REGIONALI

Art. 13.

Istituti culturali regionali

1. La Regione, in attuazione del piano settoriale di cui all'articolo 6, interviene per salvaguardare, incrementare e diffondere il patrimonio degli istituti culturali di rilevanza regionale o nazionale operanti nel Lazio, in funzione del ruolo che essi svolgono per la valorizzazione dei beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici, monumentali, esistenti nel Lazio e per lo sviluppo culturale della comunità regionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

a) contributi finanziari per il sostegno al funzionamento degli istituti e per il conseguimento delle loro specifiche finalità con particolare riferimento alle iniziative di promozione culturale ed educativa;

b) erogazione di fondi per iniziative culturali e programmi, promossi e sostenuti dalla Regione, da realizzarsi con la collaborazione scientifica ed organizzativa di uno o più istituti; la quota destinata a tali spese non può superare il venti per cento dell'ultimo stanziamento annuale previsto in bilancio per gli istituti culturali;

c) contributi finanziari per lavori di recupero, mediante restauro conservativo, di ristrutturazione o di consolidamento di immobili di proprietà degli istituti destinati a servizi culturali accessibili al pubblico, nonché contributi finanziari per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili di proprietà di enti pubblici, concessi in uso agli istituti per il conseguimento delle proprie finalità, limitatamente agli interventi di competenza degli stessi in virtù degli atti di concessione;

d) contributi finanziari per l'acquisizione di beni e attrezzature finalizzati ad assicurare una ampia fruibilità pubblica del patrimonio culturale degli istituti, anche mediante l'utilizzazione delle moderne tecnologie.

3. La misura dei contributi di cui al comma 2, lettere c) e d), non può essere superiore all'ottanta per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri percepiti per le stesse finalità ai sensi di altre leggi regionali o da parte di enti o organismi pubblici.

Art. 14.

Albo degli istituti culturali regionali

1. Gli istituti culturali regionali di cui all'articolo 13, per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge, debbono essere iscritti all'albo degli istituti culturali regionali, istituito presso la competente struttura della Regione.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, gli istituti devono possedere i seguenti requisiti:

a) possesso della personalità giuridica pubblica o privata ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile;

b) disponibilità di una propria sede nell'ambito del territorio regionale o di sede concessa da enti locali;

c) disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici e monumentali nel territorio regionale;

d) svolgimento di attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di consentirne una ampia e corretta fruizione da parte della collettività regionale;

e) costituzione da almeno cinque anni;

f) rilievo scientifico del patrimonio dell'istituto come bene culturale la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico;

g) fruibilità pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell'istituto per almeno venti ore settimanali a favore della comunità regionale;

h) disponibilità nella regione di strutture, attrezzature ed organizzazione adeguate allo svolgimento della propria attività;

i) assenza di scopo di lucro;

l) svolgimento di attività di rilevante valore scientifico sulla base di una programmazione pluriennale.

Art. 15.

Modalità di iscrizione all'albo

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo degli istituti culturali regionali, gli istituti devono presentare domanda all'Assessorato competente entro il 15 gennaio dell'anno precedente il triennio di validità dell'albo stesso, corredata della seguente documentazione:

a) atto di riconoscimento della personalità giuridica;

b) titolo di disponibilità;

c) statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche sociali;

d) situazione patrimoniale dalla quale sia possibile desumere, anche gli elementi di valutazione dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere f) e g);

e) dettagliata relazione sulle modalità di gestione e conservazione dei beni e loro uso, sull'accesso del pubblico e relativi orari dei servizi resi;

f) curriculum dell'attività svolta, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di rilevante valore scientifico;

g) dichiarazione di assenso da parte dell'organo di amministrazione dell'istituto al trasferimento dei beni, acquisiti con finanziamenti della Regione, ad altra struttura culturale regionale, in caso di scioglimento dell'istituto o suo trasferimento in altra Regione.

2. L'albo viene aggiornato, con cadenza triennale, mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 16.

Conferenza degli istituti culturali regionali

1. Ai fini della predisposizione del piano settoriale regionale di cui all'articolo 6, per la parte relativa alla programmazione delle iniziative a cura degli istituti culturali regionali, iscritti all'albo previsto all'articolo 14, la Giunta regionale si avvale del contributo scientifico e propositivo acquisito nell'ambito di una conferenza degli istituti culturali regionali.

2. La conferenza di cui al comma 1, è composta dai legali rappresentanti degli istituti o loro delegati ed è convocata, con cadenza triennale, dall'assessore regionale competente in materia di cultura, per le finalità indicate nel comma 1.

3. La conferenza degli istituti culturali regionali formula proposte su:

- a) le linee di indirizzo programmatico;
- b) i criteri e le metodologie di intervento;
- c) le iniziative culturali di interesse regionale da realizzarsi con la collaborazione scientifica e organizzativa di uno o più istituti culturali;
- d) l'attività di coordinamento per le iniziative di cui alla lettera c).

Capo III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CULTURALI NEL TERRITORIO

Art. 17.

Organizzazione bibliotecaria regionale

1. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita da:

- a) la Soprintendenza ai beni librari che svolge, tra l'altro, le funzioni di tutela dei beni librari delegate dallo Stato;
- b) biblioteche di enti locali e servizi connessi;
- c) biblioteche di interesse locale, diverse da quelle statali e di enti locali, aperte al pubblico.

2. I sistemi bibliotecari costituiscono strumento dell'organizzazione regionale e le biblioteche le unità di servizio.

3. Previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'inserimento delle biblioteche nell'organizzazione bibliotecaria regionale è decretato con atto del Presidente della Giunta regionale.

4. Le attività alternative e integrative di servizio di lettura promosse dalle Province, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), concorrono alla realizzazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

Art. 18.

Biblioteche

1. Le biblioteche svolgono funzioni di documentazione e di organizzazione dell'informazione sul territorio, contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca.

2. Le biblioteche sono tenute a svolgere i servizi di raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti comunque intesi con particolare riferimento alla documentazione locale. Gli enti locali, pertanto, sono tenuti a depositare una copia dei materiali librari e/o audiovisivi da loro curati presso le biblioteche esistenti nel territorio di rispettiva competenza. La Regione deposita il materiale librario

e/o audiovisivo da essa stessa curato, oltre che nelle proprie strutture, nelle biblioteche dei capoluoghi di provincia ed in quelle di ogni sistema bibliotecario a tal fine individuate.

3. Le biblioteche debbono favorire la più idonea fruizione per le varie fasce d'utenza e garantire l'adeguamento del servizio alle esigenze dell'utenza svantaggiata. Organizzano ed attuano le attività culturali conformi alle loro specifiche finalità, mediante l'uso integrato degli strumenti e delle metodologie didattiche più idonee alla promozione della comunicazione e dell'informazione.

4. Per accedere all'organizzazione bibliotecaria regionale le biblioteche devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) essere disciplinate da un regolamento concernente l'organizzazione interna e le modalità di gestione del patrimonio e dei servizi;
- b) avvalersi di personale di ruolo professionalmente qualificato, disporre di una sede con spazi idonei e possedere i requisiti indicati dalla Regione nei piani settoriali regionali in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d);
- c) garantire una percentuale di incremento annuo del patrimonio librario e documentale che consenta l'adeguamento agli standard bibliotecari indicati dalla Regione;
- d) garantire la catalogazione del materiale posseduto, secondo le regole catalografiche nazionali;
- e) assicurare un servizio pubblico regolare e gratuito correlato alle esigenze dell'utenza.

5. Le forme di servizio diffuso di lettura e informazione organizzate dalla Provincia, dai comuni e dai loro consorzi o associazioni, integrano il servizio fornito dalle biblioteche.

Art. 19.

Sistemi bibliotecari

1. I sistemi bibliotecari urbani e intercomunali, individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sono strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi.

2. I sistemi bibliotecari sono aperti alla partecipazione di ogni altra biblioteca o nucleo documentario pubblico o privato operanti nello stesso ambito territoriale.

3. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema bibliotecario deve attuarsi ai sensi degli articoli 24 o 25 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni e deve prevedere:

- a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;
- b) le funzioni del sistema bibliotecario;
- c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
- d) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e le modalità di attuazione dei compiti;
- e) il personale assegnato a tali servizi;
- f) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.

4. Il Presidente della Giunta regionale, valutata la rispondenza ai criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), decreta l'inserimento del sistema nell'organizzazione bibliotecaria regionale.

5. Compiti del sistema bibliotecario sono:

- a) l'organizzazione del servizio nel territorio ed il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica;
- b) la pianificazione comune delle accessioni, anche attraverso forme di acquisto centralizzate e la gestione dei fondi documentari comuni;
- c) la formazione dei cataloghi e la predisposizione di sistemi informativi coordinati;
- d) la circolazione delle informazioni e la consulenza bibliotecaria e bibliografica;
- e) l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario;
- f) la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e all'utenza;
- g) la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche, di diffusione della lettura e dell'informazione mediante l'utilizzo delle varie tipologie di documenti su qualunque supporto;

h) la collaborazione con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici.

Art. 20.

Organizzazione museale regionale

1. L'organizzazione museale regionale è costituita da:
 - a) musei di enti locali;
 - b) musei di interesse locale, diversi da quelli statali e di enti locali, aperti al pubblico.
2. I sistemi museali territoriali e tematici costituiscono strumento dell'organizzazione regionale e i musei le unità di servizio.
3. Previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'inserimento nell'organizzazione museale regionale è decretato con atto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 21.

Musei

1. I musei sono istituti culturali che si caratterizzano come poli di documentazione, di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e scientifico, nonché, di organizzazione dell'informazione sul territorio, assicurando la fruizione pubblica dei materiali e contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca. Tali scopi si attuano attraverso:

- a) attività dirette alla individuazione, alla acquisizione, alla conservazione, all'inventario, all'ordinamento, alla catalogazione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- b) attività di documentazione e ricerca scientifica e storica nell'ambito territoriale e nelle materie di pertinenza;
- c) l'organizzazione, l'allestimento e lo svolgimento, in collaborazione con gli altri enti interessati, di mostre e manifestazioni;
- d) l'organizzazione di attività didattiche ed il collegamento con il mondo della scuola;
- e) la promozione e la realizzazione di ogni altra iniziativa atta ad individuare i musei come servizi culturali pubblici e polifunzionali;
- f) la musealizzazione di aree culturalmente rilevanti.

2. I musei, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza, ricercano l'apporto culturale didattico e scientifico degli organi periferici dello Stato, delle Università e degli Istituti culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale. Inoltre ricercano, anche tramite la Regione e gli enti locali, forme di collaborazione e di gemellaggio con musei ed istituti operanti in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai paesi dell'Unione Europea.

3. I musei si avvalgono delle più moderne espressioni della tecnologia e della collaborazione e dell'imprenditoria qualificata per una più efficiente gestione e per una migliore fruizione da parte dell'utenza.

4. Per accedere all'organizzazione museale regionale i musei devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere disciplinati da un regolamento concernente l'organizzazione interna e le modalità di conservazione e di gestione del patrimonio e dei servizi;
- b) disporre di una sede dotata di spazi e di locali idonei;
- c) avvalersi di personale professionalmente qualificato;
- d) disporre di un consistente patrimonio da destinare alla pubblica fruizione;
- e) possedere i requisiti indicati nei piani settoriali regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 22.

Sistemi museali

1. I sistemi museali possono essere territoriali o tematici.
2. I sistemi museali territoriali sono istituiti in aree culturalmente omogenee; individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Essi sono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione e l'integrazione museale, la qualificazione o lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patri-

monio culturale ed ambientale del proprio territorio. I sistemi sono aperti alla partecipazione di ogni altra struttura museale o espositiva pubblica o privata operante nello stesso ambito territoriale.

3. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema museale territoriale deve attuarsi ai sensi degli articoli 24 o 25 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni e deve prevedere:

- a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;
- b) le funzioni del sistema museale;
- c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
- d) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e le modalità di attuazione dei compiti
- e) il personale assegnato a tali servizi;
- f) le modalità di finanziamento e del riparto degli oneri.

4. Il Presidente della Giunta regionale, valutata la rispondenza ai criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) decreta l'inserimento del sistema di cui al comma 2 nell'organizzazione museale regionale.

5. Compiti del sistema museale territoriale sono:

- a) l'individuazione e la localizzazione delle strutture museali e delle sezioni tematiche del sistema;
- b) il coordinamento dei programmi delle strutture associate;
- c) la predisposizione di sistemi informativi coordinati, la circolazione delle informazioni e la divulgazione degli studi relativi all'approfondimento della conoscenza del patrimonio naturale e culturale del territorio;
- d) la gestione di servizi tecnici e laboratori comuni ai musei associati per quanto riguarda in particolare l'inventariazione, la catalogazione, la manutenzione ed il restauro dei beni raccolti;
- e) la promozione ed il coordinamento delle attività culturali e didattiche correlate alle funzioni, proprie dei musei, di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio;
- f) la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e all'utenza;
- g) la collaborazione con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici.

6. I sistemi museali tematici hanno per ambito territoriale l'intero territorio regionale e sono lo strumento mediante il quale singole strutture museali ed espositive, omogenee per materia, organizzano, con il coordinamento della Regione, forme di cooperazione per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sul tema di propria pertinenza.

7. Ad iniziativa della Giunta regionale, presso musei rappresentativi della storia e cultura laziale, ubicati in località geografiche di particolare importanza ai fini della penetrazione turistica nella regione, vengono predisposti idonei strumenti di informazione turistico-culturale al fine di indirizzare l'utenza secondo itinerari tematici.

Art. 23.

Archivi storici degli enti locali

1. Gli archivi storici degli enti locali e le sezioni separate di archivio, in conformità alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409, conservano la documentazione storica della comunità locale e ne garantiscono l'uso pubblico e la valorizzazione.

2. Per tale finalità gli enti locali provvedono alla conservazione, all'ordinamento e alla inventariazione della documentazione, ne promuovono l'utilizzazione scientifica e adottano iniziative idonee alla migliore conoscenza del patrimonio documentale.

3. Gli enti locali attuano forme di cooperazione intercomunale per la valorizzazione e la pubblica fruizione dei loro archivi storici, o istituendo sistemi archivistici, ai sensi delle norme contenute nella presente legge, o usufruendo dell'organizzazione dei sistemi bibliotecari o museali.

4. Gli inventari degli archivi storici degli enti locali e delle sezioni separate di archivio sono consultabili presso gli stessi archivi, presso il sistema archivistico, se esistente, presso l'Assessorato regionale competente, presso la Soprintendenza Archivistica per il Lazio e presso le biblioteche comunali competenti.

Art. 24.

Personale

1. Gli enti locali garantiscono il regolare funzionamento dei servizi culturali mediante il necessario personale tecnico, regolarmente inserito nella pianta organica nelle forme di legge.

2. Per l'assolvimento dei compiti specifici dei servizi culturali il personale tecnico di ruolo è costituito:

a) per le biblioteche di enti locali, secondo le esigenze funzionali, da bibliotecari, in possesso del diploma di laurea, e da assistenti di biblioteca, in possesso del diploma di scuola media superiore;

b) per i musei di enti locali, secondo le esigenze funzionali, dal direttore, in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla tipologia del museo, e da operatori museali, in possesso del diploma di scuola media superiore. Inoltre, l'ente locale assicura il servizio di vigilanza.

3. L'assunzione del personale avviene mediante pubblico concorso per esami e per titoli ai sensi della vigente normativa. Delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi al personale tecnico deve far parte un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia. Tra le prove d'esame devono essere comprese prove tecniche attinenti alla specificità del ruolo e del servizio.

4. L'uso pubblico degli archivi storici è garantito da personale comunale. La valorizzazione degli archivi storici può essere curata da esperti, su incarico dell'ente locale, nelle forme consentite dalla normativa vigente.

5. Per garantire una maggiore valorizzazione del patrimonio e una più ampia offerta dei servizi all'utenza, gli enti locali, in aggiunta al personale di cui ai commi 1 e 2, possono avvalersi di consulenze esterne qualificate, stabilire rapporti di collaborazione con imprese e associazioni specializzate nel settore, avvalersi delle opportunità offerte dalla normativa vigente a sostegno dell'occupazione.

6. I rapporti con le organizzazioni di volontariato, per il funzionamento dei servizi culturali, sono disciplinati dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 25.

Formazione e aggiornamento del personale

1. Il personale dei servizi culturali degli enti locali è tenuto a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera n), e 3, comma 1, lettera m).

2. Gli enti locali sono tenuti a consentire la partecipazione del personale di cui al comma 1 alle iniziative formative, in orario di servizio, e, comunque, assicurandone la retribuzione.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Capo I

NORME FINANZIARIE

Art. 26.

Finanziamenti regionali - Procedure

1. Nella determinazione dei finanziamenti o dei contributi di cui alla presente legge si tiene conto della spesa ritenuta ammissibile, di altre forme dirette e indirette di sostegno economico anche di origine comunitaria, dell'impegno finanziario del soggetto richiedente che, in ogni caso, non può essere inferiore al dieci per cento della spesa. Costituisce titolo di preferenza, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla presente legge, la compartecipazione alla spesa da parte di altri soggetti pubblici o privati.

2. La concessione dei finanziamenti o dei contributi regionali comporta, per i soggetti percipienti, l'obbligo di realizzare le relative iniziative. I finanziamenti destinati dal piano settoriale regionale ai piani di intervento provinciali sono determinati in base a parametri oggettivi, con vincolo di destinazione e sono erogati direttamente alle Province.

3. Nel caso di mancata o parziale attuazione degli interventi ammessi a finanziamento o a contributo ai sensi del presente articolo, ovvero, qualora non venga presentato il rendiconto e/o la documentazione richiesta, la Giunta regionale dispone la revoca e il recupero del finanziamento o del contributo stesso, in misura corrispondente alla parte non realizzata, maggiorato degli interessi legali. Analogamente si procede nel caso di destinazione d'uso diversa da quella per la quale è stato erogato il finanziamento o il contributo oppure di inadeguata gestione del relativo servizio.

Art. 27.

Interventi edilizi a favore di strutture culturali e scientifiche

1. Per le forme di finanziamento e le modalità di erogazione dei contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conservazione delle strutture culturali e scientifiche degli enti locali di cui alla presente legge, si applica quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di opere e lavori pubblici, prevedendo finanziamenti nei limiti massimi dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ed effettivamente documentata.

2. Gli interventi di ampliamento, ristrutturazione e conservazione riguardano immobili di proprietà degli enti locali richiedenti o per i quali i rispettivi proprietari si impegnano a mantenere la disponibilità d'uso a favore degli enti locali medesimi per un periodo non inferiore a trenta anni.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi purché sussistano le seguenti condizioni:

a) impegno dell'ente locale a non alienare l'immobile su cui si interviene e a non mutarne la destinazione d'uso per un periodo di tempo non inferiore a trenta anni dalla data di ultimazione dei lavori. Ove l'ente locale, prima della decorrenza di tale periodo, proponga soluzioni migliorative per l'utenza, il Consiglio regionale valuta la possibilità di derogare al vincolo di cui sopra tenendo conto dei contributi concessi;

b) impegno dell'ente locale a concedere alla Regione l'uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa coerenti con la tipologia del servizio.

Art. 28.

Norma finanziaria

1. A partire dall'anno 1997 sono istituiti, per gli interventi previsti dalla presente legge, i sottoindicati capitoli così denominati:

a) spese per l'acquisizione di fondi librari e documentari di pregio, di fondi archivistici e per l'incremento di collezioni museali, l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio librario, archivistico e museale, l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari; le attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione; le iniziative atte a favorire la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico;

b) contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conservazione delle sedi delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche degli enti locali, nonché per impianti, attrezzature e allestimenti ad esse relativi;

c) contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche di enti locali, per la conservazione dei patrimoni per l'organizzazione di iniziative culturali e scientifiche presso di essi, nonché per l'organizzazione da parte delle Province di attività alternative o integrative di servizio di lettura;

d) contributi per gli impianti, le attrezzature, gli allestimenti, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei musei di interesse locale;

e) spese di funzionamento della Soprintendenza ai beni librari del Lazio;

f) contributi per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alle biblioteche e ai musei degli enti locali e di interesse locale, nonché alla gestione o all'ordinamento degli archivi storici dei enti locali;

g) spese per la realizzazione di progetti da attuarsi con le Università del Lazio e di interventi relativi alle strutture scientifiche;

h) spese e contributi per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei sistemi di servizi culturali;

i) contributi per interventi regionali a sostegno del funzionamento e dell'attività degli istituti culturali e loro iniziative collegate;

l) contributi per lavori di recupero e ristrutturazione di immobili sede di istituti culturali e per l'acquisizione di beni e attrezzature.

2. Con l'abrogazione delle leggi di autorizzazione della spesa, richiamate dalla presente legge, nel bilancio di previsione 1997 vengono soppressi i seguenti capitoli: 32130, 32135, 32137, 32141, 44201, 44207, 44209, 44211, 44216, 44218, 44220, 44222, 44224, 44229, 44336, 44344 che restano iscritti nel bilancio di previsione per la sola gestione dei residui passivi riferiti agli anni 1996 e precedenti, mentre i relativi stanziamenti di competenza e di cassa sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione, di cui al comma 1, con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Per gli esercizi 1998 e successivi la determinazione degli stanziamenti è effettuata con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci annuali.

4. Per ognuno dei capitoli di spesa di cui alle lettere a), e), è consentita l'apertura di credito a favore di funzionari delegati nel limite di lire 50 milioni.

Capo II

NORME TRANSITORIE E FINALI - ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI

Art. 29.

Norme transitorie e finali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali adottano i regolamenti previsti all'articolo 18, comma 4, lettera a), e all'articolo 21, comma 4, lettera a). Per garantire omogeneità organizzativa e un opportuno coordinamento, la Giunta regionale approva appositi schemi di regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche delle proposte presentate dagli enti locali.

2. Allo schema di regolamento, approvato dalla Giunta regionale, gli enti locali possono apportare modificazioni motivate da esigenze di carattere locale.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale definisce gli ambiti territoriali ritenuti più idonei ai fini dell'associazione tra enti locali per la gestione dei servizi culturali, sulla base del progetto organico predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

4. Il personale già previsto nella pianta organica degli enti locali ed operante presso i servizi culturali, alla data del 31 dicembre 1996, con le funzioni di assistente di biblioteca o di operatore museale, può continuare a svolgere le stesse funzioni ancorché non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24.

5. Nelle more dell'approvazione del piano settoriale regionale di cui all'articolo 6, si applicano le norme di programmazione previste dalle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In fase di prima applicazione della presente legge l'albo degli istituti culturali regionali di cui all'articolo 14 è rinnovato in coincidenza con la data di decorrenza del primo piano settoriale approvato ai sensi dell'articolo 7. Gli istituti culturali regionali presentano domanda di iscrizione all'albo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 30.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 8 marzo 1975, n. 30;

b) legge regionale 18 giugno 1975, n. 76;

c) legge regionale 19 novembre 1976, n. 57;

d) legge regionale 23 dicembre 1976, n. 64;

e) legge regionale 18 giugno 1977, n. 21;

f) legge regionale 29 dicembre 1978, n. 78;

g) legge regionale 19 settembre 1983, n. 68;

h) articolo 1, primo comma, lettera a) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21;

i) articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 20 marzo 1987, n. 27;

l) legge regionale 22 giugno 1988, n. 37;

m) legge regionale 9 agosto 1991, n. 35;

n) legge regionale 30 novembre 1992, n. 47.

2. La presente legge costituisce unica norma di riferimento regionale per qualsiasi stanziamento o atto di programmazione destinati alle materie in essa trattate.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 24 novembre 1997

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 15 novembre 1997.

98R0184

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 43.

Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano del Pineto di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21 e modifica della perimetrazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano di assetto

1. È approvato il Piano di assetto del Parco regionale urbano del Pineto, di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21, così come adottato dal Comune di Roma, Ente gestore, con deliberazione del consiglio comunale 19 febbraio 1991, n. 54 e integrato e modificato dalle prescrizioni del Comitato Tecnico Consultivo regionale, Sez. I e dell'Assessore regionale competente in materia di aree protette, contenute negli allegati Q e Z.

2. Il Piano di assetto di cui al comma 1 si compone dei seguenti allegati, parte integrante della presente legge:

a) allegato A - Elab. 1 - Planimetria di insieme in scala 1:50.000 del territorio comunale con la rappresentazione della localizzazione delle zone interessate dal parco;

b) allegato B - Elab. 2a - Planimetria in scala 1:10.000 con le previsioni del Piano regolatore vigente e la individuazione del perimetro del parco;

c) allegato C - Elab. 2b - Planimetria in scala 1:10.000 con le previsioni del Piano regolatore vigente e la individuazione del perimetro del parco;

d) allegato D - Elab. 3a - Planimetria su base catastale relativa alla zona interessata dal parco con l'indicazione del perimetro del parco stesso e degli ambiti di tutela;

e) allegato E - Elab. 4 - Uso del suolo al 1934 in scala 1:5.000 (flora, caratteristiche ambientali);

f) allegato F - Elab. 5a - Geomorfologia. Planimetria su base aerofotogrammetrica in scala 1:5.000 riportante l'analisi degli aspetti geologici, morfologici e idrogeologici;

g) allegato G - Elab. 5b - Carta delle acclività in scala 1:2.000;

h) allegato H - Elab. 6 - Flora. Planimetria su base aerofotogrammetrica in scala 1:5.000 riportante l'analisi degli aspetti floristici;

i) allegato I - Elab. 7 - Fauna. Planimetria su aerofotogrammetrica in scala 1:5.000 riportante l'analisi degli aspetti faunistici;

l) allegato L - Elab. 8 - Preesistente storico archeologico;

m) allegato M - Elab. 9 - Quadro di riferimento delle preesistenze. Planimetria su base aerofotogrammetrica in scala 1:5.000 riportante le sintesi delle singole analisi settoriali (elaborato 5, elaborato 6, elaborato 7, elaborato 8) nel contesto territoriale e morfologico funzionale del settore urbano interessato dal parco;

n) allegato N - Elab. 10 - Sistema della mobilità. Planimetria su base aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 riportante l'area di intervento con particolare riguardo alle connessioni con i tessuti limitrofi ed il sistema della mobilità;

o) allegato O - Elab. 11a - Piano di intervento. Planimetria su base aerofotogrammetrica in scala 1:5.000 relativa all'area del parco e riportante il Piano di assetto con particolare riguardo ai collegamenti con i tessuti limitrofi, alle destinazioni d'uso delle aree (riserva integrale, riserva orientata, area di fruizione pubblica), al sistema della mobilità, ai percorsi naturali e ai monumenti naturali;

p) allegato P - Elab. 12 - Ipotesi progettuale. Planimetria in scala 1:2.000;

q) allegato Q - Elab. 13 - Norme tecniche generali;

r) allegato R - Elab. 14 - Relazione generale illustrativa contenente i criteri informativi del Piano di assetto;

s) allegato S - Elab. 15 - Relazione geologica;

t) allegato T - Elab. 16 - Relazione floristica;

u) allegato U - Elab. 17 - Relazione faunistica;

v) allegato V - Elab. 18 - Relazione storica;

z) allegato Z - Elab. 19 - Relazione finanziaria a programma di attuazione limitatamente alla successione temporale degli interventi da realizzare.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Ai finanziamenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti nel Programma di attuazione del Piano di assetto del Parco regionale urbano del Pineto, la Regione concorre nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie.

Art. 3.

Modifica del perimetro del parco

1. Il perimetro del parco regionale urbano del Pineto, stabilito nella legge regionale n. 21/1987, è modificato come indicato nella cartografia in scala 1:10.000, contenuto nell'allegato A.A, parte integrante della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 24 novembre 1997

BADALONI

Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 21 novembre 1997.

(Omissis).


98R0185

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 1 9 0 9 8 *

L. 3.000